

REGOLAMENTO COMMERCIO AREE PUBBLICHE

AGG	DESCRIZIONE	NOME CAMPO	CONTENUTO	
	stemma	Stemma		
	DATA AGGIORNAMENTO	DATAGGIOR	22 agosto 2025	
	REGIONE (ESTESO)	REGIONE	LOMBARDIA	
	PROVINCIA (SIGLA)	SIGLA	MI	
	PROVINCIA (ESTESO)	PROVINCIA	MILANO	
	Comune	COMUNE	MELEGNANO	
	NUMERO BOZZA	NBOZZA	SESTABOZZA	
	Numero di Pratica	NPRAT	8531	
	Nome Area (Interno Comune)	AREA	AREA ORGANIZZATIVA COMPETENTE SECONDO L'ORDINAMENTO DELL'ENTE	
	Nome Servizio (Interno Comune)	SERVIZIO	SERVIZIO COMMERCIO	
	COORDINAMENTO GENERALE	FA0	AREA ORGANIZZATIVA COMPETENTE SECONDO L'ORDINAMENTO DELL'ENTE	
	RILASCIO AUTORIZZAZIONI	FA1	DIRIGENTE DELL' AREA ORGANIZZATIVA COMPETENTE SECONDO L'ORDINAMENTO DELL'ENTE	
	RILASCIO PRESE D'ATTO	FA2	DIRIGENTE DELL' AREA ORGANIZZATIVA COMPETENTE SECONDO L'ORDINAMENTO DELL'ENTE	
	ISTRUTTORIA COMMERCIALE	FA3	SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
	ISTRUTTORIA REQUISITI PERSONALI	FA4	SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
	ISTRUTTORIA URBANISTICA	FA5	Ufficio Urbanistica	
	ISTRUTTORIA VIABILISTICA	FA6	Ufficio Viabilità e strade	
	PRONUNCIA DECADENZA	FA7	DIRIGENTE DELL' AREA ORGANIZZATIVA COMPETENTE	

			SECONDO L'ORDINAMENTO DELL'ENTE	
	FUNZIONI ISPETTIVE E SANZIONATORIE FI1	FI0	CORPO DI POLIZIA LOCALE	
	VERBALIZZAZIONE INFRAZIONI ACCERTATE SUL CAMPO	FI1	CORPO DI POLIZIA LOCALE	
	VERBALIZZAZIONE INFRAZIONI ACCERTATE D'UFFICIO	FI2	CORPO DI POLIZIA LOCALE	
	EMANAZIONE SANZIONI ACCESSORIE	FI3	CORPO DI POLIZIA LOCALE	
	RICEVIMENTO SCRITTI DIFENSIVI	FC1	SINDACO O SUO DELEGATO	
	ESAME TECNICO SCRITTI DIFENSIVI	FC2	RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	
	FORMULAZIONE PARERE	FC5	RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	
	EMANAZIONE ORDINANZA- INGIUNZIONE	FC3	RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	
	REVOCA AUTORIZZAZIONI	FC4	RESPONSABILE DELLO SPORTELLLO UNICO	
	DISTANZA INTERBANCO	DIST	50 CENTIMETRI	
	PERIODICITA' ABBONAMENTI	PERABB	ANNUALE	
	NUMERO RAPPRESENTANTI ASSOCIAZIONI CATEGORIA	RAPPCAT	3	
	NUMERO RAPPRESENTANTI ASSOCIAZIONI CONSUMATORI	RAPPCONS	1	
	NUMERO RAPPRESENTANTI ASSOCIAZIONI COLTIVATORI	RAPPCOLT	0	



COMUNE DI
MELEGNANO
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
REGIONE LOMBARDIA

Regolamento Commercio su Aree Pubbliche 2025

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE- LEGGE REGIONALE LOMBARDIA 21/3/2.000 N° 15 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

SINDACO

SEGRETARIO COMUNALE

PROGETTISTI RESPONSABILI

prassicoo **p**
territorio



SOMMARIO

PREMESSA.....	1
COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE.....	3
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
SEZIONE I AMBITO DI COMPETENZA	3
Tabella 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI	4
Tabella 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI.....	5
Art.1. Oggetto ed Ambito di Applicazione del Regolamento	6
Art.2. Osservanza degli altri piani e regolamenti comunali	6
Art.3. Validità Temporale	6
Art.4. Competenze	6
SEZIONE II Definizioni.....	8
Art.5. Terminologia.....	8
Art.6. Modalità di Lettura delle Presenti Disposizioni	9
SEZIONE III CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI	10
Art.7. Consultazione delle Parti Sociali: Argomenti	10
Art.8. Consultazione delle Parti Sociali: Commissione Consultiva	10
Art.9. Commissione per il Commercio sulle Aree Pubbliche: Funzionamento	11
CONVOCAZIONE	11
VOTAZIONI.....	11
ASSENZE	12
SEZIONE IV MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ.....	13
Art.10. Modalità di Svolgimento dell'Attività	13
Art.11. Pubblicità dei Prezzi	13
Art.12. Norme Igienico-Sanitarie	13
Art.13. Estensione delle Merceologie Vendibili	14
Art.14. Norme di prevenzione incendi.....	14
SEZIONE V ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA DELLE ATTIVITÀ	15
Art.15. Settori Merceologici.....	15
Art.16. Limitazioni e Divieti alla Vendita di Prodotti Particolari	15
Art.17. Tipologie Merceologiche.....	16
CAPO II DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI	17
SEZIONE I PRESENTAZIONE E TRATTAMENTO DELLE ISTANZE.....	17
Art.18. Disposizioni comuni.....	17
Art.19. Requisiti per lo svolgimento dell'attività	17
Art.20. Presentazione delle istanze.....	17
Art.21. Documentazione da Allegare all'Istanza.....	17
Art.22. Istruttoria della Domanda	18
Art.23. Conclusione del Procedimento.....	20
Art.24. Rilascio dell'Autorizzazione	20
Art.25. Rinnovo dei Titoli Autorizzatori	21
Art.26. Subingressi.....	21
Art.27. Comunicazioni ad Enti e Uffici.....	22
Art.28. Inizio dell'Attività	22
Art.29. Cessazione dell'Attività	22
Art.30. Obbligo di esibizione dei titoli autorizzativi	22
SEZIONE II CARTA DI ESERCIZIO E ATTESTAZIONE RISPETTO DEGLI OBBLIGHI...24	
Art.31. Carta di esercizio.....	24
Art.32. Attestazione annuale degli obblighi amministrativi	25
CAPO IV ATTIVITA' ITINERANTE.....	26
SEZIONE 1 AUTORIZZAZIONI.....	26
Art.33. Necessità di Autorizzazione	26

Art.34.	Istanza di autorizzazione	26
Art.35.	Diniego dell'Autorizzazione	26
Art.36.	Autorizzazione per il commercio in forma itinerante	26
Art.37.	Silenzio Assenso	27
SEZIONE II	Svolgimento dell'Attività	28
Art.38.	Modalità di Svolgimento dell'Attività Itinerante	28
Art.39.	Sosta degli Operatori Itineranti	28
Art.40.	Aree Interdette dall'esercizio del Commercio Itinerante	29
Art.41.	Aree Abilitate alla Sosta Prolungata	29
Art.42.	Orari di Attività	30
CAPO V ATTIVITA' SVOLTA SUI POSTEGGI		31
SEZIONE I	NORME GENERALI SUI POSTEGGI	31
Art.43.	Durata delle Concessioni	31
Art.44.	Procedura di stipula delle concessioni	31
Art.45.	Rinnovo delle Concessioni	32
Art.46.	Criteri per il rilascio delle concessioni nei mercati	33
Art.47.	Revoca della Concessione per Motivi di Pubblico Interesse	34
Art.48.	Sospensione della Concessione per Motivi di Pubblico Interesse	34
Art.49.	Graduatoria per i posteggi sostitutivi in caso di modifiche nel mercato	34
Art.50.	Decadenza delle Concessioni di Posteggio	35
Art.51.	Pagamento della TOSAP e del CUP	35
Art.52.	Esposizione dei documenti autorizzativi	36
Art.53.	Disposizioni particolari: Obblighi degli operatori	36
Art.54.	Altri veicoli ammessi nell'area mercatale	38
Art.55.	Obbligo di rispetto di altri regolamenti o ordinanze	38
Art.56.	Assenze	38
Art.57.	Rapporti di Mercato	38
Art.58.	Caratteristiche e Collocazione dei Posteggi	39
Art.59.	Commissione di Mercato	39
SEZIONE II	Svolgimento Attività nei Mercati	41
Art.60.	Individuazione Disponibilità di Posteggi	41
Art.61.	Presentazione delle Domande	41
Art.62.	Formazione e Pubblicazione della Graduatoria	41
Art.63.	Rilascio dell'Autorizzazione e della Concessione	42
Art.64.	Ubicazione e Caratteristiche dei Mercati	42
Art.65.	Giorni ed Orari di Svolgimento	42
Art.66.	Piante Organiche dei Mercati	43
Art.67.	Utilizzazione del Posteggio	44
Art.68.	Scambio di Posteggi tra Operatori	44
Art.69.	Svolgimento di Mercati Straordinari	45
Art.70.	Iscrizione alla Lista di Spunta	45
Art.71.	Assegnazione Giornaliera dei Posteggi Temporaneamente Liberi	45
Art.72.	Trasferimento dei Mercati	46
Art.73.	Vendita dei produttori agricoli	47
Art.74.	Svolgimento dell'attività con il sistema del battitore	48
SEZIONE III	Svolgimento Attività in Posteggi Singoli	49
Art.75.	Individuazione dei Posteggi Singoli	49
Art.76.	Giorni e Orari di Attività sui Posteggi Singoli	50
Art.77.	Criteri e Modalità di Assegnazione	50
Art.78.	Presentazione delle Domande	50
Art.79.	Formazione e Pubblicazione della Graduatoria	51
Art.80.	Rilascio dell'Autorizzazione e della Concessione	51

SEZIONE V SANZIONI.....	52
Art.81. Sanzioni Pecuniarie per Violazioni della Legge	52
Art.82. Sanzioni Pecuniarie per Violazioni del Regolamento	53
Art.83. Sanzioni Accessorie Sospensione dell'attività	55
Art.84. Risarcimento Danni	55
Art.85. Revoca delle Autorizzazioni	55
Art.86. Accertamento delle violazioni	55
Art.87. Presentazione Scritti Difensivi	56
Art.88. Emissione dell'Ordinanza-Ingiunzione o archiviazione.....	56
Art.89. Sequestro e Confisca della merce.....	57
Art.90. Ricorsi	57
CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI.....	58
Art.91. Messa a disposizione di aree private	58
Art.92. Fiere e Manifestazioni Fieristiche e Sagre.....	58
Art.93. Abrogazione di Regolamenti e Ordinanze	58
Art.94. Modifiche al Presente Regolamento.....	58
Art.95. Entrata in vigore del Presente Regolamento	59
ALLEGATI.....	60
Piante Organiche dei Mercati.....	61
Pianta Organica Mercato del Giovedì'	61
Pianta Organica Mercato della Domenica	66

PREMESSA

Il presente regolamento, emanato ai sensi della Sez. II della Legge Regionale della Lombardia N° 6/2010, disciplina le procedure per la presentazione, il ricevimento, l'istruttoria delle domande di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e per l'emissione dei relativi provvedimenti, nonché lo svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche, in qualunque forma e modalità, nell'ambito del territorio comunale.

In ossequio ai principi di economia procedimentale di cui alla L. 241/90, vengono riuniti tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale inerenti la materia in oggetto, salvo quelli istitutivi dei mercati e quelli eventualmente necessari per l'acquisizione e l'attrezzatura delle aree.

Il presente regolamento fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente al 22 agosto 2025, e recepisce le modifiche ad alcuni posteggi del commercio su aree pubbliche derivanti dai lavori di riqualificazione di piazza Garibaldi, via Roma e varie, come da delibera del Consiglio Comunale, e più precisamente:

- 1) di uniformare le profondità dei posteggi n°72 e n°24 di Via Roma, per entrambe le giornate di mercato, rimodulando le misure nel modo seguente:
 - posteggio n°72, metri 4,50 x metri 2,80 per un totale di mq. 12,60
 - posteggio n°24, metri 4,50 x metri 6,70 per un totale di mq. 30,15
- 2) di rimodulare le misure dei posteggi n°81 e n°82, per entrambe le giornate di mercato, modificando le misure nel modo seguente:
 - posteggio n°81 metri 5,80 x metri 3,80 per un totale di mq. 22,04;
 - posteggio n°82 metri 7,90 x metri 3,80 per un totale di mq. 30,02;
- 3) spostare in modo definitivo i banchi di P.za Garibaldi in Via Marconi;
- 4) di sopprimere i due posteggi di Via Medici, riservati alla vendita di animali vivi;
- 5) di ubicare la concessione del posteggio n° 77 da Via Roma a P.zza Risorgimento sia per il mercato del giovedì che della domenica;
- 6) la soppressione del posteggio n° 54 di P.za IV Novembre con contestuale spostamento dello stesso, mantenendo la medesima metratura (metri 7 x m 4 per un totale di mq 28), nella posizione del posteggio n°53 nelle giornate di mercato del giovedì e domenica;
- 7) di stabilire che i posteggi n. 52, 51 di P.za IV Novembre abbiano la medesima metratura corrispondente a metri 6,5 x metri 4 per un totale di mq. 26;
- 8) si spostare il titolare del posteggio n. 52 del giovedì al posteggio n. 51;
- 9) di aumentare la metratura del posteggio n. 50 di P.za IV Novembre a metri 7 x metri 4 totale mq 28;
- 10) di stabilire, pertanto, che il posteggio n. 52 del giovedì sia destinato alla spunta;
- 11) di stabilire un ampliamento del posteggio n. 10 di P.za IV Novembre da metri 6 x 4 a metri 8 x 4 (totale mq 32);
- 12) di effettuare lo spostamento del posteggio singolo individuato all'art. 63 n.3 del precedente Regolamento Commercio su Aree Pubbliche (anno 2009) da P.za IV Novembre a Via Predabissi in adiacenza al percorso ciclo pedonale con presenza annuale;
- 13) di mantenere la numerazione dei posteggi mercatali oggetto di spostamento rettificando la concessione per la parte attinente la via o piazza interessata;

- 14) di stabilire un aumento di metratura del posteggio n°86 di Via Conciliazione, pari a metri 6 x 4 per un totale di mq 24;
- 15) di stabilire un aumento di metratura del posteggio n°87 di Via Conciliazione, pari a metri 8 x 10 per un totale di mq 80;
- 16) di stabilire un aumento di metratura del posteggio n°88 di Via Conciliazione, pari a metri 15 x 5 per un totale di mq 75;
- 17) di stabilire un aumento di metratura del posteggio n°89 di Via Conciliazione, pari a metri 10 x 6 per un totale di mq 60;
- 18) di stabilire che il posteggio n. 57 abbia una nuova metratura pari a metri 5 x metri 5 (per un totale di mq 25);
- 19) la creazione di un nuovo posteggio denominato 57bis con una metratura pari a metri 5 x metri 5 (per un totale di mq 25);
- 20) di stabilire che il posteggio n. 58 abbia una nuova metratura pari a metri 4 x metri 5 (per un totale di mq 20);
- 21) creazione nuovo posteggio, da ubicare a lato del posteggio n. 89 di Via Conciliazione; il posteggio sarà numerato con il numero 91, con metratura di m 6 x m 3 (per un totale di mq 18), "posteggio da mettere a bando".

Per gli itineranti con licenza per la somministrazione vengono individuati le seguenti aree esterne alle aree mercatali: Piazzale antistante cimitero (via Cerca Vecchia), Piazzale antistante WFF (viale della Repubblica) con orario dalle ore 20.00 alle ore 02.00.

- 22) Ubicazione del posteggio per ambulante itinerante (vendita fiori) sul lato sx dell'ingresso al cimitero.

Si evidenzia che le modifiche di cui sopra implicano la variazione di parte delle concessioni in essere, pertanto viene demandato agli uffici competenti tali rettifiche.

COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE I AMBITO DI COMPETENZA

Tabella 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

OGGETTO	ESTREMI	DATA
<i>Riforma della Disciplina Relativa al Settore del Commercio, a Norma dell'Art.4, c. 4, della L. 15 03 1997, n. 59</i>	D. Lgs 11419/98 e s.m.i.	31/03/98
<i>Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno</i>	D. Lgs 59/2010	26/3/10
<i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>	DPR 160/2010	
<i>Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/8/2008, n. 133</i>		
<i>Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche</i>	Ordinanza Ministero. Salute	4/3/2002
<i>Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi</i>	Circolare Ministero Interni, Dip V.FF, N° 3794	12/3/2014
<i>Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70</i>	Intesa Conferenza Stato Regioni	5/7/2012
<i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>	L 241/90	7/8/1990
<i>Nelle more della preparazione delle gare, proroga le concessioni in scadenza fino al 31 dicembre 2025 Le concessioni già rinnovate con bando restano valide fino alla scadenza</i>	L. 214/23 (Legge per il mercato e la concorrenza 2022), , Capo II (articoli 11 e 12),	30 dicembre 2023

Tabella 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

OGGETTO	ESTREMI	DATA
<i>Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere</i> <i>Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1bis della L.R. 2/2/2010, n.6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici: recepimento delle linee guida del ministero dello sviluppo economico del 25/11/2020 e sostituzione della DGR 6/7/2020, n. 3338 e della DGR 13/6/2016, n. 5296</i>	L.R. 6/2010 DGR XI/4054	2/2/2010 14/12//2020
<i>Sostituzione dei paragrafi 9, 10 e 11 dell'allegato a alla d.g.r. 14/12/2020, n 4054 «Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1 bis della L.r. 2/2/2010, n 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici: recepimento delle linee guida del ministero dello sviluppo economico del 25/11/2020 e sostituzione della d.g.r. 6/7/2020, n 3338 e della d.g.r. 13/6/2016, n 5296»</i>	DGR XI/6110	14/3/2022

Art.1. Oggetto ed Ambito di Applicazione del Regolamento

Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'Art.24, comma 4 della Legge Regionale Lombardia 6/2010 e delle DGR 27/06/2016 n° X/5345, XI/4054 del 14/12/20 e XI/6110 del 14/3/22, disciplina le procedure di competenza comunale in materia di commercio su aree pubbliche ed in particolare:

- le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione individuati dal Comune (ex tipo "A" di cui al D.lgs. 114/98); le modalità di assegnazione delle concessioni dei posteggi ai soggetti richiedenti;
- le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (ex tipo "B" di cui al D.lgs. 114/98) ai soggetti che intendono avviare l'attività in questo comune;
- le modalità di svolgimento dell'attività di vendita sui posteggi dati in concessione ed in forma itinerante sul territorio comunale;

Le norme del presente Regolamento non si applicano:

- allo svolgimento di attività su aree pubbliche diverse dal commercio al dettaglio di cui al Titolo II della L.R. 6/2010 (edicole, somministrazione svolta su aree pubbliche in chioschi che consentano l'accesso al pubblico al loro interno, attività espositive, artigianali, ecc.), salvo quanto riguarda le disposizioni sulla concessione dei spazi pubblici;
- allo svolgimento di attività nell'ambito di manifestazioni fieristiche, così come definite dall'art. 121 L.R. 6/2010.

Il presente regolamento fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e comunale vigente alla data del **22 agosto 2025**, i cui estremi sono riportati nelle successive tabelle:

Art.2. Osservanza degli altri piani e regolamenti comunali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, oltre a fare rimando alle norme statali e regionali vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti

- dello Strumento urbanistico
- del Regolamento di polizia urbana
- del Regolamento igienico sanitario
- del Regolamento per lo Sportello Unico per le Attività Produttive
- del Regolamento per la Concessione delle Aree Pubbliche

Art.3. Validità Temporale

La validità temporale del Presente regolamento non ha limiti predefiniti

Le presenti disposizioni potranno essere comunque revisionate dal Consiglio Comunale con le modalità previste dall'Art.94, qualora se ne rilevi la necessità e devono comunque essere aggiornate in caso di modifiche alla normativa nazionale e regionale che entrino in conflitto con quanto disposto dal presente regolamento.

Art.4. Competenze

Le competenze in materia di commercio su aree pubbliche sono così ripartite:

SERVIZIO COMMERCIO:

- Rilascio delle autorizzazioni, e delle concessioni permanenti di posteggio e relative istruttorie.

- Verifiche delle condizioni di decadenza o revoca delle autorizzazioni e concessioni e istruttorie delle relative pratiche
- Convocazione delle commissioni.
- Ricevimento le iscrizioni alla lista di spunta
- Assegnazione posteggi

POLIZIA LOCALE:

- Vigilanza sullo svolgimento dell'attività.
- Effettuazione della spunta.
- Assegnazione giornaliera dei posteggi.
- Redazione dei verbali di violazione.
- Espressione dei pareri sugli scritti difensivi.
- Emanazione delle sanzioni.

SINDACO (O SUO DELEGATO):

- Nomina della Commissione Commercio su aree pubbliche.

SEZIONE II Definizioni

Art.5. Terminologia

Nella presente normativa, ove non si utilizzi la descrizione analitica di una legge o articolo di normativa, o la denominazione estesa utilizzata nelle leggi, si farà riferimento alla seguente terminologia:

A): NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

DECRETO DI RIFORMA DEL COMMERCIO, o semplicemente **DECRETO**:

Il D. Lgs. 31/03/98 n° 114 “Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’art.4, comma 4, della Legge 15/03/97 n° 59”.

LEGGE REGIONALE (L.R.):

la Legge della Regione Lombardia n° 6 del 2/2/2010 “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere” e s.m.i

INDIRIZZI REGIONALI:

la Delibera di Giunta Regionale n° XI/4054 del 12/12/2020 “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1bis della L.R. 2/2/2010, N.6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici: recepimento delle linee guida del ministero dello sviluppo economico del 25 Novembre 2020 e sostituzione della DGR 6 Luglio 2020, n. 3338 e della DGR 13 Giugno 2016, n. 5296 e s.m.i.

REGOLAMENTO COMUNALE:

il regolamento emanato ai sensi dell’Art.24, comma 4 della Legge Regionale Lombardia 6/2010 e del punto 7 della DGR 27/06/2016 n° X/ 5345, disciplina le procedure di competenza comunale in materia di commercio su aree pubbliche regolate dal Titolo II del presente Regolamento.

B) ORGANI E UFFICI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO: Il soggetto competente, ai sensi del **TUEL 18-08-2000 n. 267 e del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi** per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni di cui al presente regolamento.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: la persona responsabile del coordinamento dell’istruttoria inerente la verifica degli aspetti sia di natura strettamente commerciali della domanda, sia di natura Urbanistico-edilizia e viabilistica individuato in conformità al regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

UFFICIO COMPETENTE (o semplicemente **UFFICIO**): l’Ufficio a cui il **regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi** assegna la competenza alla istruttoria dei procedimenti relativi all’attività di commercio.

SUAP. Sportello Unico per le Attività Produttive, di cui al DPR 447/98 e successive modifiche,

Qualora, in applicazione di nuove norme di legge, dello Statuto Comunale o di appositi regolamenti emanati dal Consiglio o dalla Giunta Comunale, venissero diversamente articolate le competenze di cui al presente articolo, le relative modificazioni si intendono

automaticamente recepite nella presente normativa, con una determina dirigenziale che ne prenda formalmente atto

C) VARIE:

AREE PUBBLICHE: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

POSTEGGIO o BANCO: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale

MERCATO: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi

REC : Registro Esercenti il Commercio di cui all'abrogata legge 426/71

ISTANZA: l'atto scritto con il quale il richiedente dà luogo all'avvio di un procedimento. Con il termine generico di istanza vengono indicate nel presente regolamento sia le domande che le comunicazioni o dichiarazioni di inizio di attività o DIAP, per gli aspetti procedurali e le disposizioni comuni a tutte le suddette tipologie.

Si intendono come atti scritti anche quelli inviati in forma telematica tramite Posta Elettronica Certificata o tramite compilazione diretta On Line con gli appositi programmi messi a punto da parte dell'Amministrazione Regionale

Art.6. Modalità di Lettura delle Presenti Disposizioni

Il presente REGOLAMENTO si compone di:

ARTICOLATO: contenente la descrizione verbale di tutti gli aspetti descrittivi o prescrittivi generali riguardanti gli argomenti soggetti al piano stesso, nonché il rimando a tutte le variabili suscettibili di essere modificate senza influire sulla struttura del piano e l'impostazione generale delle procedure.

L'articolato ha un contenuto tendenzialmente permanente, destinato a subire modificazioni soltanto in caso di modifica sostanziale delle scelte dell'Amministrazione o di variazioni all'impianto legislativo generale.

ALLEGATI: si tratta di allegati in forma tabellare, che indicano il valore di diverse variabili da applicare a seconda della casistica concreta (es.: Pianta organiche, modulistica da utilizzare, ecc.).

Tali variabili sono scorporate dal testo dell'articolo in modo tale da permettere la modifica senza creare necessità di riscrittura dell'articolato. Il loro scopo è di consentire in modo agevole le modifiche che si rendono necessarie in funzione del perfezionamento e del collaudo delle procedure, tenendo anche conto nel tempo delle variazioni nel carico di lavoro degli uffici, del miglioramento degli strumenti, dell'integrazione tra i vari uffici e servizi.

RIMANDI ogni volta che nel testo viene fatto rimando ad un articolo senza ulteriori specifiche, si intende riferirsi ad un articolo del presente regolamento. Ogni volta che si fa riferimento ad un comma senza ulteriori specificazioni, il riferimento si intende al comma dello stesso articolo.

SEZIONE III CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

Art.7. Consultazione delle Parti Sociali: Argomenti

Per l'assunzione di decisioni in merito ai seguenti argomenti è obbligatoria la consultazione delle categorie interessate:

- programmazione dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- predisposizione dei regolamenti ed atti aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche, ad eccezione di quelli assunti con procedure di urgenza per motivi eccezionali e contingibili.

La consultazione può avvenire facoltativamente anche per altri argomenti relativi al settore del commercio su aree pubbliche.

Il parere degli organismi consultati ha sempre natura consultiva obbligatoria ma non vincolante. La consultazione avviene con gli strumenti indicati all'articolo seguente.

Art.8. Consultazione delle Parti Sociali: Commissione Consultiva

Ai sensi dell'Art. 19 della L.R. 6//2.000 la consultazione delle categorie avviene attraverso la Commissione Consultiva Commercio su aree pubbliche, così costituita, su nomina del Sindaco:

- Il Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- Il Dirigente del servizio competente o suo delegato
- Il Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato
- 3 Rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese di commercio su aree pubbliche;
- 1 Rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori e utenti.

Oltre ai suddetti rappresentanti il Sindaco nominerà:

- 3 Rappresentanti supplenti delle associazioni di categoria delle imprese di commercio su aree pubbliche;
- 1 Rappresentanti supplente delle associazioni di tutela dei consumatori e utenti.

Su designazione degli organismi rappresentati, la Commissione può includere anche membri supplenti.

In caso di eliminazione della Commissione ai sensi della Legge 21/12/97, n.447 art.41, la consultazione va comunque effettuata richiedendo direttamente i pareri agli stessi organismi rappresentati nella commissione.

La partecipazione alle attività della commissione è in forma gratuita. Pertanto, nessun compenso sarà corrisposto per la partecipazione alle riunioni. L'amministrazione comunale ha facoltà in sede di adozione della delibera di cui all'art.96 del TUEL 18-08-2000 n. 267 di confermare l'esistenza in essere della commissione ove ritenuta indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente. Qualora la deliberazione in oggetto non fosse assunta entro il termine del 30 giugno la commissione si intende soppressa a decorrere dal

mezzo successivo all'emanazione del provvedimento e le relative funzioni sono attribuite al SUAP.

Art.9. Commissione per il Commercio sulle Aree Pubbliche: Funzionamento

CONVOCAZIONE

La convocazione della Commissione fatta dal Presidente avviene mediante avviso scritto a cura del DIRIGENTE da trasmettersi ai componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso contiene la precisazione del giorno dell'ora della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattarsi.

I cinque giorni decorrono, a seconda della modalità di comunicazione adottata, dalla data di notifica oppure dalla consegna alle poste della raccomandata o dalla data di invio della PEC.

La comunicazione verrà inviata al domicilio comunicato dal commissario, all'atto dell'accettazione della nomina o in un momento successivo. Nell'atto di accettazione il commissario dovrà indicare se intende o meno accettare le comunicazioni a mezzo fax.

La riunione della Commissione in prima convocazione è valida in presenza di almeno la metà più uno dei membri assegnati o dei loro supplenti.

Qualora la Commissione non raggiunga il numero legale nella prima convocazione, può essere fissata una seconda convocazione, che sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

La seconda convocazione dovrà avvenire almeno 1 ora dopo la prima.

La data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione possono essere indicate direttamente nell'avviso della prima convocazione. In caso contrario per la seconda convocazione occorrerà lo stesso termine di preavviso richiesto per la prima.

Le sedute possono essere aggiornate, con termine di preavviso più breve, e con lo stesso ordine del giorno, dandone comunicazione verbale nel corso della riunione a tutti i Commissari, ed a condizione che tutti i membri siano presenti e consenzienti.

L'invio degli inviti ai membri supplenti è facoltativo: è responsabilità del titolare informare della riunione il proprio supplente.

La trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno è sempre possibile, col consenso del Presidente, qualora non si debbano esprimere pareri obbligatori per legge; in caso contrario è necessaria la presenza ed il consenso unanime di tutti i Commissari.

La partecipazione alla Commissione, senza diritto di voto, di persone estranee quali consulenti, esperti, rappresentanti di categoria, presentatori di richieste, assessori, ecc., è ammessa su iniziativa del Presidente, o nei casi previsti dalla legge o su richiesta di altri Commissari, in questo caso solo col consenso della maggioranza dei Commissari presenti.

Nella stessa riunione non potranno essere ammessi, salvo il consenso del Presidente, più di tre esterni (senza contare l'eventuale impiegato verbalizzante). Gli esterni non potranno prendere la parola senza il consenso del Presidente.

VOTAZIONI

Le proposte sono approvate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. L'astensione equivale a non voto; pertanto, non si computa ai fini del quorum di votazione. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il voto può essere segreto, qualora ciò sia richiesto da almeno un terzo dei presenti.

Qualora la Commissione deliberi con voto palese, tutti gli esterni, ad eccezione dell'eventuale impiegato comunale verbalizzante, debbono lasciare la sala al momento del voto qualora anche uno solo dei commissari lo richieda.

Le votazioni contrarie o di astensione **possono essere** motivate. La motivazione, in tal caso, sarà riportata a verbale della riunione.

In caso di diverse proposte di motivazioni potranno essere effettuate votazioni separate su ognuna.

Regolamento Commercio Aree Pubbliche di MELEGNANO Disposizioni generali Pag.

Qualora i Commissari non intendano motivare il voto negativo, di ciò andrà fatta menzione nel verbale della riunione.

Ogni Commissario ha diritto a fare riportare a verbale le proprie eventuali osservazioni e/o pareri difformi da quelli espressi dalla Commissione nel suo insieme.

Dal verbale della riunione, tenuto dal segretario dovrà risultare l'elenco dei Commissari presenti, nonché le eventuali giustificazioni degli assenti.

ASSENZE

I Commissari che si assentano ingiustificatamente per più di tre volte consecutive, senza fare intervenire i supplenti vengono dichiarati decaduti e debbono essere sostituiti con i relativi supplenti, dando immediato avvio alla procedura per la nomina di nuovi supplenti.

La decadenza sarà comunicata dal DIRIGENTE agli interessati ed alle Associazioni, Enti od Organizzazioni che li avevano designati, con lo stesso atto saranno richiesti i nominativi dei sostituti

SEZIONE IV MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Art.10. Modalità di Svolgimento dell'Attività

Ai sensi dell'Art. 21, comma 1 della L.R. 6/10 s.m.i. il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione:
 - a1) nell'ambito di mercati
 - a2) fuori dai mercati, su posteggi singoli
- b) su qualsiasi aree pubblica, purché in forma itinerante.

Per i concessionari dei posteggi del mercato del giovedì e della domenica è previsto l'obbligo, ove possibile, del mantenimento del proprio mezzo all'interno del proprio posteggio.

Art.11. Pubblicità dei Prezzi

I prezzi dei prodotti posti in vendita devono essere indicati in maniera chiaramente visibile al pubblico, mediante apposito cartello (che può essere unico nel caso di prodotti identici dello stesso valore esposti insieme).

Qualora il prezzo sia chiaramente indicato sul prodotto con caratteri ben leggibili, non si richiede l'apposizione del cartellino dei prezzi, sempreché il prodotto sia esposto in maniera tale da consentire l'agevole lettura del prezzo da parte del consumatore.

Vanno comunque rispettate le stesse disposizioni sulla prezzatura delle merci previste per il commercio fisso ai sensi dell'Art.14 del D. Lgs. 114/98.

Le norme sull'indicazione dei prezzi per unità di misura di cui al D.Lgs. 84/2.000 si applicano anche per il commercio su aree pubbliche.

Art.12. Norme Igienico-Sanitarie

Gli operatori presenti sul mercato debbono osservare, nell'esercizio della loro attività, le norme previste dalla normativa sanitaria in materia di vendita al pubblico di sostanze alimentari e bevande.

Il commercio di sostanze alimentari, ove non espressamente vietato dalle norme vigenti, deve essere effettuato con attrezzature e mezzi idonei ad assicurare la conservazione igienica delle sostanze. Le norme particolari concernenti il commercio di tali sostanze sono indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, nonché nei successivi commi del presente articolo, e in particolare gli auto negozi e i banchi destinati alla vendita o alla somministrazione di alimenti o bevande debbono possedere i requisiti di cui alla ORDINANZA Ministero della Salute 3 aprile 2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche."

Animali vivi

E' ammessa la vendita, purché vengano rispettate le norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali. Tale vendita, inoltre, deve essere svolta in posteggi sufficientemente distanti dai banchi di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.

Funghi freschi allo stato sfuso:

è consentita la vendita su posteggio delle specie ammesse dalla vigente normativa nazionale e regionale previa certificazione di avvenuto controllo da parte delle ATS e nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 105 della L.r. 31/2008. La vendita svolta in forma itinerante è vietata.

Surgelati: chiunque abbia titolo a vendere al minuto prodotti agricoli ed alimentari comunque conservati ha diritto di porre in vendita, al minuto, qualunque alimento surgelato nel rispetto delle specifiche prescrizioni sanitarie.

Pane: può essere venduto al minuto, fatte salve le norme igienico sanitarie specifiche, da chiunque abbia titolo a vendere i prodotti del Settore Alimentare.

La vendita di pane non confezionato, e la relativa affettatura, è ammessa solo in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'Art. 3, comma 3 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 o comunque dalle disposizioni in materia igienico sanitaria vigenti. In mancanza di tali banchi è consentita solo la vendita di pane confezionato.

Art.13. Estensione delle Merceologie Vendibili

Il personale di vigilanza addetto ai controlli può interdire la vendita promiscua sullo stesso banco o veicolo di generi alimentari e non, qualora constati il rischio di reciproco inquinamento. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti, con esclusione delle cassette di legno, plastica, cartone, polistirolo ed ogni altra tipologia inerente imballaggi.

Art.14. Norme di prevenzione incendi

Per esigenze di sicurezza vanno rispettate le "Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture di strutture fisse, rimovibili e auto negozi", di cui alla Circolare Ministero Dell'Interno, dipartimento dei VV.FF, del soccorso pubblico e della difesa civile 13 marzo 2014- n. 3794

Gli auto negozi e i banchi destinati alla vendita o alla somministrazione di alimenti o bevande che utilizzano impianti alimentati a GPL possono venire collocati, anche in caso di spunta, solo nei posteggi indicati come idonei nella Pianta Organica di cui all'All.1.

SEZIONE V ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA DELLE ATTIVITÀ

Art.15. Settori Merceologici

Ai sensi dell'Art. 21, comma 1 della L.R. 6/10 s.m.i., l'attività commerciale, e i conseguenti provvedimenti autorizzativi o di comunicazione, sono articolati nei settori merceologici alimentare e non alimentare.

Il titolo autorizzativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienicosanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo (ATS).

In conformità a quanto disposto all'articolo 26, comma 3, del Decreto, la comunicazione o l'autorizzazione per un intero Settore Merceologico non esime dal rispetto delle normative specifiche in materia di vendita di particolari prodotti quali i prodotti di ottica oftalmica, erboristeria, gli oggetti preziosi, gli articoli sanitari ed ogni altro prodotto la cui vendita necessiti di ulteriori titoli o presupposti oltre a quelli generali previsti dal Decreto.

Merceologie Vendibili negli Esercizi Alimentari

Gli esercizi del settore alimentare possono vendere tutti i prodotti alimentari, a condizione che dispongono delle autorizzazioni sanitarie evidentemente prescritti per particolari prodotti o modalità di vendita.

I soggetti che erano, al momento di entrata in vigore del D. Lgs 114/98, titolari di autorizzazione per la vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al D.M. 375/88 e all'art.2 del D.M. 561/96, hanno diritto a porre in vendita tutti i prodotti compresi nel settore merceologico di appartenenza (alimentare e non alimentare), fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari e delle eventuali disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previsti da leggi speciali, nonché delle eventuali limitazioni riferite al singolo banco previste dalla pianta organica.

Tale estensione non richiede alcuna formalità da parte del commerciante.

Art.16. Limitazioni e Divieti alla Vendita di Prodotti Particolari

Sulle aree pubbliche possono essere posti in vendita tutti i tipi di merci, nel rispetto delle relative norme sanitarie e di sicurezza, con le sole eccezioni stabilite dalla legge.

Ai sensi dell'art. 30, c5 del d.lgs.114/98, i divieti di vendita su aree pubbliche riguardano:

- Le bevande alcoliche di qualunque gradazione, ad eccezione di quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'Art.176, comma 1, del regolamento di esecuzione del TULPS e successive variazioni;
- Le armi e gli esplosivi
- Gli oggetti preziosi

Per le armi, esplosivi e preziosi, il divieto riguarda anche l'esposizione.

La vendita su aree pubbliche di strumenti da punta e da taglio, di cui all'Art. 37 del TULPS, è consentita solo ai soggetti titolari dell'apposita licenza di P.S.

Art.17. Tipologie Merceologiche

Ai sensi del Paragrafo IV.1, comma 6 degli INDIRIZZI REGIONALI, nelle Piante Organiche dei Mercati di cui all'ALLEGATO 1 vengono individuate le tipologie merceologiche di attività previste per ogni singolo posteggio.

Anche in caso di subingresso, l'attività prevalentemente svolta in ogni banco deve essere corrispondente alla tipologia indicata nella pianta organica.

La tipologia merceologica, dato il suo carattere vincolante, deve essere indicata negli atti di concessione dei posteggi.

Per i posteggi esistenti l'annotazione della tipologia andrà effettuata entro la prima operazione di presa d'atto della persistenza dei requisiti di cui al comma 6 dell'Art.20 della **LEGGE REGIONALE**.

La definizione della tipologia merceologica non pone alcuna limitazione all'utilizzazione dell'autorizzazione in forma itinerante, di fiere o di spunta.

CAPO II DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI

SEZIONE I PRESENTAZIONE E TRATTAMENTO DELLE ISTANZE

Art.18. Disposizioni comuni

Le norme previste dalla presente Sezione recano la disciplina generale relativa ai procedimenti in materia di commercio sulle aree pubbliche di cui al presente Regolamento.

Le disposizioni previste dalle Sezioni che seguono con riferimento a specifici procedimenti devono considerarsi prevalenti rispetto a quelle eventualmente difformi contenute nella presente Sezione.

Art.19. Requisiti per lo svolgimento dell'attività

L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali stabiliti dalle vigenti leggi nazionali e regionali ed in particolare dall'art. 71 del d.lgs. 59/2010 e dall'art. 20 della L.R. 6/2010.

Art.20. Presentazione delle istanze

Le istanze di rilascio autorizzazione e, nel caso di commercio su posteggio, della concessione, sono presentate, dal titolare della ditta individuale o in caso di persona giuridica dal legale rappresentante della società.

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito dello Sportello unico attività produttive del Comune.

L'istanza va indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive per via telematica secondo quanto disposto dal D.P.R. 160/2010 e con le modalità stabilite con provvedimento del responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

Art.21. Documentazione da Allegare all'Istanza

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- **In caso di persona fisica:**
 - Fotocopia di un documento di identità valido nel caso che il richiedente non sottoscriva la domanda in presenza dell'impiegato che la riceve
- **In caso di società di persone:**
 - Fotocopia di un documento di identità valido di tutti i soci dotati di poteri che non sottoscrivono la domanda in presenza dell'impiegato che la riceve
 - Certificato camerale con nulla osta antimafia, o autocertificazione
- **In caso di richiedente non cittadino di uno Stato dell'unione Europea**

- Copia del permesso di soggiorno per lavoro

Art.22. Istruttoria della Domanda

L'istanza è ricevuta dallo Sportello unico attività produttive che, dopo la protocollazione, verifica la completezza formale dell'istanza al fine di verificarne la ricevibilità.

L'istanza si intende irricevibile nei casi di:

- a) presentazione in forma non telematica salvo diversa disposizione del Responsabile dello Sportello unico per le Attività Produttive;
- b) presentazione con modalità telematica diversa da quella prevista dal Regolamento o dalle disposizioni del responsabile del S.U.A.P.;
- c) non corretta compilazione tale da non rendere possibile l'esatta individuazione dell'attività/intervento oggetto dell'istanza o la corretta individuazione del soggetto interessato o titolare dell'istanza;
- d) mancata sottoscrizione mediante idonea Firma Digitale del modello e dei documenti allegati;
- e) mancata sottoscrizione autografa della modulistica, dichiarazioni, attestazioni e degli allegati, qualora ciò sia necessario in base alla modalità di invio previste dal Regolamento o dalle disposizioni del responsabile del S.U.A.P.;
- f) mancato invio dei documenti e degli allegati previsti dalla legge e/o dal Regolamento, ovvero l'illeggibilità degli stessi qualora inviati;
- g) mancato invio della procura, qualora la presentazione dell'istanza avvenga per mezzo di intermediario o la sua incompleta compilazione;
- h) mancata sottoscrizione autografa della procura all'intermediario da parte di tutti i soggetti a ciò obbligati (legale rappresentante, preposto, etc.);
- i) mancato invio della copia del documento di identità e del permesso di soggiorno, qualora necessario, in corso di validità dei soggetti che con l'istanza rendono delle autocertificazioni, dichiarazioni o attestazioni ovvero l'illeggibilità degli stessi qualora inviati;
- j) incompetenza territoriale del comune

Qualora la domanda non sia di propria competenza, (ad esempio perché destinata ad altro Comune) l'ufficio la rinvia al mittente entro 15 giorni tramite Posta Elettronica Certificata, o nell'impossibilità di usare tale strumento, tramite raccomandata, precisando nella lettera di trasmissione i motivi di incompetenza. Copia della domanda va comunque trattenuta agli atti.

Alla ricezione della domanda per il rilascio di un provvedimento (autorizzazione, concessione, etc.) il S.U.A.P. trasmette la comunicazione di avvio del procedimento al richiedente, con l'indicazione dell'ufficio preposto alla trattazione della pratica, del responsabile e degli orari di ricevimento del pubblico oppure provvede a comunicare all'interessato i motivi di irricevibilità dell'istanza e conseguente archiviazione e la possibilità per l'interessato di presentare una nuova istanza che risulti completa e ricevibile in base a quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento.

In caso di procedimento di S.C.I.A. e simili atti, la comunicazione di cui al periodo precedente è inviata solo nell'ipotesi di avvio di un procedimento successivo all'attività di controllo svolta dal S.U.A.P.

Fermi i casi di irricevibilità sopra indicati o gli ulteriori casi eventualmente previsti in base alla legge, qualora fosse necessario acquisire integrazioni ai fini dell'istruttoria, il Responsabile del Procedimento formula la relativa richiesta inviandola a mezzo PEC entro 30 giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza stessa al S.U.A.P.

L'interessato dovrà procedere all'integrazione dell'istanza, così come richiesto, entro il termine a tal fine assegnatoli, decorso il quale, senza che le integrazioni richieste siano pervenute, il S.U.A.P. conclude il procedimento sulla base delle risultanze istruttorie acquisite.

VERIFICA REQUISITI PERSONALI:

Per i requisiti morali [art. 20, comma 1 e 2 (solo in caso di esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande) della L.R.6/10 s.m.i, e art. 71 del D.lgs. 59/2010) gli strumenti di controllo sono:

Se trattasi di persona fisica:

- CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (Art.24 DPR n° 313/2002), da richiedersi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.

Se trattasi di società:

- CERTIFICATO O VISURA DEL REGISTRO IMPRESE, da richiedere alla CCIAA relativamente alla lettera f) comma 1 dell'art. 20;
- CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (Art. 24 DPR n° 313/2002), per accertare l'assenza di condanne con sentenza passata in giudicato.
-

Relativamente alla lettera f) comma 1 dell'art. 20, per le persone fisiche nonché per le società nel caso non sia prodotto il certificato o la visura del registro delle imprese, per verificare che non sussistano provvedimenti antimafia in corso, vanno utilizzate le normali procedure previste per gli accertamenti antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia). Nel caso in cui la Prefettura rifiutasse il rilascio della comunicazione antimafia sulla base del fatto che non si tratta di autorizzazione ma di semplice comunicazione, si può richiedere un CERTIFICATO con i CARICHI PENDENTI.

I requisiti professionali (art. 20, comma 6 della L.R. 6/10 e s.m.i. e art. 71 del D.lgs. 59/2010) vanno verificati solo nel caso di vendita di generi alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande, e devono essere posseduti:

Nel caso di ditta individuale:

dal titolare

Nel caso di società:

da un legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, indicata nella domanda.

La verifica dei requisiti professionali (art. 20, comma 6 della L.R.6/10 s.m.i.), può essere effettuata:

- Nel caso di corsi professionali: tramite attestazione o certificazione rilasciata dall'Istituto presso cui è stato frequentato il corso;
- Nel caso di esercizio di attività in proprio, tramite certificato o visura camerale;
- Nel caso di attività come dipendente qualificato o coadiutore familiare, tramite certificazione rilasciata dall'INPS, o altra documentazione idonea alla verifica delle mansioni svolte e del periodo lavorativo effettuato;
- Nel caso di titolo di studio, mediante la produzione di copia del diploma o simili, eventualmente corredato dall'elenco delle materie oggetto del piano di studi

Art.23. Conclusione del Procedimento

L'istruttoria deve comunque essere conclusa entro i termini di legge con l'emissione di un esplicito provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione.

Qualora dagli esiti dei controlli risultino ulteriori dubbi, all'interessato possono essere richieste ulteriori documenti e informazioni, senza comunque interrompere i termini del silenzio-assenso. Anche questa ulteriore richiesta dovrà indicare una scadenza dei tempi per la fornitura degli elementi richiesti, fissata in modo tale da non consentire la formazione del silenzio-assenso.

E' fatto comunque divieto di richiedere documenti o informazioni che già siano in possesso dell'Amministrazione, o perché si tratta di argomenti risultanti da pubblici registri dell'Amministrazione Comunale, o perché deducibili da certificati o documenti allegati a precedenti istanze già agli atti.

In questo ultimo caso si richiederà all'interessato di autocertificare la validità di quanto risulta dai certificati o documenti.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il Dirigente dell'area organizzativa competente comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui sopra. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale

Art.24. Rilascio dell'Autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata previa corresponsione da parte dell'interessato di eventuali oneri, tasse e diritti previsti dalla legge e dai regolamenti.

L'autorizzazione, in bollo secondo le leggi vigenti, va rilasciata utilizzando il modello allegato al presente regolamento o altro che dovesse essere reso obbligatorio per legge o comunque formalmente approvato dal Dirigente dello SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. L'autorizzazione va trasmessa al richiedente mediante Posta Elettronica Certificata o, in mancanza, con raccomandata assicurata con ricevuta di ritorno o messo notificatore.

In alternativa, l'autorizzazione verrà consegnata manualmente al richiedente, previo invio di avviso di emissione del titolo.

Le autorizzazioni vanno numerate progressivamente, separatamente per quelle relative alle attività itineranti e quelle relative ai posteggi dati in concessione.

Art.25. Rinnovo dei Titoli Autorizzatori

Stante la durata illimitata degli stessi, i titoli autorizzatori per le attività girovaghe non sono soggetti né a vidimazione periodica né a comunicazione annuale di prosecuzione dell'attività. I titoli autorizzatori vanno aggiornati in occasione delle modifiche dell'attività che richiedono autorizzazione preventiva o comunicazione al Comune. Qualora la modifica sia soggetta ad autorizzazione, è obbligatorio il rilascio del titolo autorizzatorio aggiornato.

A norma dell'art. 21, comma 9 della L.R. 6/10 e successive modifiche ed integrazioni l'ufficio comunale competente per il commercio provvede annualmente a verificare se, con l'inizio dell'attività di vendita, stia assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

Nel caso in cui siano accertati inadempimenti con riferimento a quanto disposto al precedente punto ovvero sia accertato il venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si applica, a norma dell'art. 27, comma 4d della L.R. 6/10, la revoca dell'autorizzazione.

Nel caso in cui sia accertato il permanere delle condizioni dianzi indicate l'ufficio ne dà atto sulle autorizzazioni rilasciate, utilizzando il Modello di cui all'allegato 2 degli INDIRIZZI REGIONALI.

Le verifiche sono operate di regola dalle associazioni di categoria, che rilasceranno gratuitamente, su richiesta dell'interessato la certificazione dell'assolvimento degli obblighi, utilizzando il Modello di cui all'allegato 2 degli INDIRIZZI REGIONALI.

In mancanza di tale certificazione le verifiche verranno effettuate direttamente dall'ufficio commercio, eventualmente anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e delle CCIAA.

L'attestazione annuale rilasciata da uno qualunque dei comuni che hanno rilasciato autorizzazioni al soggetto interessato è valida anche per tutti gli altri comuni in cui il soggetto ha titolo ad operare.

Per le variazioni soggette a comunicazione il Dirigente dell'area organizzativa competente può valutare se limitarsi ad una presa d'atto o provvedere a rimettere l'Autorizzazione o la presa d'atto con i dati completi aggiornati.

In ogni caso, occorrerà provvedere in modo che sia agevolmente possibile per chi deve provvedere ai controlli, anche presso l'esercizio, ricostruire in maniera univoca ed inequivocabile la situazione aggiornata.

Art.26. Subingressi

I subingressi, per atto tra vivi o mortis causa, nella titolarità o nella gestione di un'azienda o di un suo ramo, vanno comunicati al SUAP.

La comunicazione deve essere fatta entro 4 mesi dall'acquisizione del titolo, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Il subentrante per causa di morte può comunque continuare provvisoriamente l'attività in attesa del conseguimento dei requisiti purché questi vengano acquisiti entro i termini di decadenza dell'autorizzazione -1 anno dalla morte del dante causa (art. 25) salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.

Il subingresso, in proprietà o gestione, comporta il diritto al rilascio di una nuova autorizzazione a nome del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge.

Il subingresso in un'azienda intestataria di concessione di posteggio comporta di diritto anche al subingresso nella concessione stessa, fino alla sua naturale scadenza.

Il subingresso comporta anche il trasferimento al cedente dei diritti di priorità e delle presenze di spunta. Questi non possono essere ceduti separatamente dall'autorizzazione o, in caso di attività intestataria di più concessioni di posteggio, dal posteggio a cui fanno riferimento.

Art.27. Comunicazioni ad Enti e Uffici

Il S.U.A.P. provvede tempestivamente a comunicare i provvedimenti adottati per il rilascio, la revoca o la sospensione dei titoli amministrativi necessari per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche agli enti ed agli uffici di seguito elencati: allegando copia del provvedimento qualora previsto dalla legge

- Comando della Polizia locale;
- Ufficio Tributi del Comune;
- A.T.S. competente per territorio (solo per le attività alimentari)
- Gestore del servizio di riscossione della TARI o del Canone Unico Patrimoniale (CUP)

Art.28. Inizio dell'Attività

L'attività, sia in forma itinerante che su posteggi fissi, deve avere inizio entro 6 mesi dalla data di comunicazione all'interessato dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione (art. 25, c.5 L.R. 6/10), salvo nei casi di subingresso, per i quali il termine di attivazione decorre dal momento di acquisizione del titolo.

L'inizio di attività in forma itinerante è dimostrato tramite dall'assolvimento degli obblighi amministrativi, fiscali e previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti.: La relativa dimostrazione può essere data tramite una certificazione di una associazione di categoria, o tramite esibizione agli uffici regionale di tutta la documentazione necessaria

L'inizio di attività su posteggi, ai fini dell'eventuale dichiarazione di decadenza è dimostrato tramite i rapporti di mercato della P.L.

Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. La relativa dimostrazione avviene con la produzione dell'attestazione ai sensi dell'Art.32 del presente regolamento.

Art.29. Cessazione dell'Attività

La cessazione dell'attività deve essere comunicata allo Sportello Unico per le Attività Produttive utilizzando la modulistica pubblicata sul Portale, allegando l'autorizzazione in originale e, ove prevista, la concessione di posteggio o, in caso di smarrimento, copia della denuncia presentata alle competenti autorità.

Art.30. Obbligo di esibizione dei titoli autorizzativi

Gli operatori del commercio su suolo pubblico devono esibire in originale, ad ogni richiesta di controllo della Polizia Locale, i titoli autorizzativi posseduti per l'esercizio dell'attività di vendita, l'attestazione annuale degli obblighi amministrativi (art.32), la Carta di esercizio (Art.31) nonché la concessione del suolo pubblico in caso di attività svolta su posteggio e la carta di esercizio.

SEZIONE II CARTA DI ESERCIZIO E ATTESTAZIONE RISPETTO DEGLI OBBLIGHI

Art.31. Carta di esercizio

La carta di esercizio nominativa deve essere compilata esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicativo informatico "Carta di Esercizio ed Attestazioni" presente all'interno della piattaforma informatica Procedimenti (raggiungibile dal sito www.procedimenti.servizirl.it) direttamente dall'operatore e dagli altri soggetti indicati all'Art.9 della DGR 4054/20, come modificata dalla DGR 6110/22 e s.m.i. contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzativi utilizzati per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica. I suddetti titoli debbono essere vidimati dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione itinerante, dai comuni in cui è svolta l'attività su posteggi o dalle associazioni che hanno compilato la carta di esercizio.

Devono risultare in possesso della carta di esercizio i soggetti titolari di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in forma itinerante, su posteggio dato in concessione pluriennale nell'ambito del mercato o della fiera.

I titolari di posteggi c.d. isolati, ovvero istituiti dall'Amministrazione su aree diverse da quelle individuate come sede di mercato o di fiera, devono dotarsi dal 1° settembre 2022 di carta di esercizio, da cui risultino solo le indicazioni relative ai mercati, posteggi isolati e fiere del territorio lombardo.

La carta di esercizio non è richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un Comune di un'altra regione italiana o provenienti dall'estero.

Ad ogni richiesta degli organi di vigilanza l'operatore deve esibire la Carta d'esercizio in forma cartacea oppure su supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato ".pdf".

Nel caso di società, la carta di esercizio deve riportare, nel "Foglio Aggiuntivo", i riferimenti dei soli altri soci che risultano essere prestatori d'opera, i quali dovranno inoltre possedere una copia aggiornata della carta di esercizio. In caso di società in nome collettivo, tutti i soci dovranno essere inseriti nel "Foglio Aggiuntivo soci SNC".

In caso di presenza di lavoratori dipendenti, la scheda relativa ad ogni singolo collaboratore ("Foglio Aggiuntivo") deve essere compilata solo qualora il soggetto sia assunto a tempo indeterminato. Negli altri casi tale scheda è sostituita dalla documentazione necessaria per dimostrare la regolarità dell'assunzione. Il collaboratore, su richiesta dell'organo di controllo, deve esibire la copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale presta la propria attività.

Art.32. Attestazione annuale degli obblighi amministrativi

Contestualmente con l'avvio dell'attività e successivamente con cadenza annuale, nel rispetto delle indicazioni temporali e delle modalità fissate dalla Giunta regionale, l'operatore **richiede l'attestazione** da presentare al S.U.A.P. di uno dei comuni sede di posteggio, o solo per l'attività itinerante, al comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

L'attestazione può essere richiesta direttamente dall'imprenditore o da un intermediario o ad una delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative con le modalità indicate all'Art.10 della DGR 4054/20, come modificata dalla DGR 6110/22 e s.m.i..

Per ogni richiesta di attestazione il Comune o l'Associazione di categoria verifica che l'operatore risulti in regola con tutti gli adempimenti previsti riferiti al complesso delle attività commerciali dallo stesso svolte.

L'attestazione deve essere generata esclusivamente dall'applicativo informatico "Carta di esercizio ed Attestazioni".

L'attestazione annuale deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l'attività in Lombardia, sia su posteggio sia in forma itinerante, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un comune appartenente ad altra regione italiana.

L'operatore titolare esclusivamente di autorizzazione rilasciata da un comune non lombardo e che opera in Lombardia, deve richiedere il rilascio dell'attestazione annuale nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi.

La richiesta deve essere inoltrata al comune lombardo nel quale l'operatore intende iniziare l'attività in Lombardia. Alla richiesta dovrà essere allegata copia dei titoli che si intendono utilizzare per l'esercizio dell'attività in Lombardia. In alternativa, la richiesta può essere presentata ad una delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della L.R. 6/2010.

Ad ogni richiesta degli organi di vigilanza l'operatore deve esibire l'attestazione annuale in forma cartacea oppure su supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato ".pdf".

CAPO IV ATTIVITA' ITINERANTE

SEZIONE 1 AUTORIZZAZIONI

Art.33. Necessità di Autorizzazione

L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolta esclusivamente da persone fisiche o società di persone che siano titolari:

- di autorizzazioni ai sensi dell'Art. 28, comma 1b del D. Lgs. 114/98 o della legge della Regione di residenza, rilasciata dal Comune di residenza, se persona fisica, o di sede legale in caso di società, qualunque sia il comune italiano di rilascio.
- di autorizzazione ai sensi L.R. 6/10 s.m.i., rilasciata da un comune della Lombardia, limitatamente ai giorni ed alle ore diverse da quelli indicati nell'autorizzazione per il posteggio fisso.

Art.34. Istanza di autorizzazione

Le istanze di rilascio dell'autorizzazione presentate ai sensi dell'Art.20 devono contenere:

- i dati anagrafici e il codice fiscale;
- il possesso dei requisiti di cui all'Art.20 della L.R.6/10;
- il settore o i settori merceologici;
- Per la vendita di alimentari devono essere indicati anche gli estremi di presentazione della SCIA ai fini sanitari.

la dichiarazione di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante, fatto salvo il caso di legittimo subingresso

Art.35. Diniego dell'Autorizzazione

L'autorizzazione può essere negata esclusivamente per mancanza dei requisiti morali e/o professionali previsti dall'Art. 20 della L.R. 6/10 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, anche regionali.

L'eventuale provvedimento di diniego deve specificare quali sono i requisiti carenti o i documenti non prodotti entro i termini assegnati ed è preceduto dalla comunicazione di preavviso di diniego.

Il diniego va comunicato all'interessato mediante PEC o messo notificatore, indicando i soggetti a cui si può presentare ricorso ed i relativi termini.

Art.36. Autorizzazione per il commercio in forma itinerante

Al medesimo operatore commerciale, persona fisica, società di persone o persona giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione per il commercio in forma itinerante

Alla presentazione di una nuova domanda di autorizzazione per il commercio in forma itinerante il Servizio Commercio verifica il requisito di cui al comma precedente, attraverso la carta di esercizio di cui all'Art.31 avvalendosi dell'apposito sistema informativo regionale relativo al commercio ambulante.

È fatto salvo il subingresso, a seguito del quale il Servizio Commercio dovrà provvedere alla reintestazione dell'autorizzazione all'operatore subentrante anche se già in possesso di altra autorizzazione per il commercio itinerante. Il titolo autorizzatorio dovrà recare l'indicazione che si tratta di una reintestazione per subingresso.

Tutte le autorizzazioni in capo ad un solo soggetto devono, comunque, essere mantenute distinte.

Il cambiamento dei dati anagrafici presenti sull'autorizzazione è soggetto a comunicazione da presentare al S.U.A.P. entro 7 giorni dall'avvenuta modifica, utilizzando la modulistica presente sul portale. A seguito di tale comunicazione Il Servizio Commercio provvede all'aggiornamento del titolo autorizzatorio.

Art.37. Silenzio Assenso

Trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda (dedotto il periodo di interruzione dei termini) senza che la stessa sia stata oggetto di formale provvedimento di diniego, la stessa si intende accolta, per cui va comunque emessa l'autorizzazione.

Dalla data di decorrenza del silenzio assenso, anche se non è ancora stata emessa l'autorizzazione, il richiedente potrà dare inizio all'attività, dopo avere fatto constatare all'Amministrazione, a mezzo raccomandata, l'avvenuta decorrenza dei termini.

Qualora, una volta maturato il silenzio assenso, si accerti la mancanza dei requisiti di legge il Comune potrà comunque emettere i provvedimenti di revoca del titolo autorizzativo.

SEZIONE II Svolgimento dell'Attività

Art.38. Modalità di Svolgimento dell'Attività Itinerante

L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolta esclusivamente da persone fisiche o società che siano titolari:

- di autorizzazioni ai sensi dell'Art. 28, comma 1b del D.lgs. 114/98 o della legge della Regione di residenza, rilasciata dal Comune dove l'interessato ha posto la sua residenza, se persona fisica, o di sede legale in caso di società, qualunque sia il comune italiano di rilascio.
- di autorizzazione ai sensi dell'Art. 21 comma 6 della L.R. 6/10 s.m.i., rilasciata da un comune della Lombardia, limitatamente ai giorni ed alle ore diverse da quelli indicati nell'autorizzazione per il posteggio fisso su qualsiasi area pubblica
- a domicilio del Consumatore
- nei locali, o più in genere negli spazi privati in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, di studio o di intrattenimento o svago.

Se l'attività di vendita è svolta con l'uso di veicoli, essa è possibile solo dove è legittimamente consentita la sosta dei veicoli stessi.

Lo svolgimento dell'attività in aree o locali privati (intendendosi come tali agli effetti del presente regolamento anche quelle di proprietà pubblica non demaniale) può essere vietato dal proprietario, ed è comunque assoggettato ai limiti temporali di cui all'articolo seguente.

Qualora l'operatore sia titolare, oltre che di autorizzazione per il commercio in forma itinerante, di autorizzazione per l'attività su posteggi in concessione, può esercitare l'attività itinerante solo nei giorni e nelle ore in cui non è titolare di posteggi.

Art.39. Sosta degli Operatori Itineranti

La sosta dei veicoli degli operatori itineranti deve avvenire nel totale rispetto delle norme del Codice della Strada, delle norme contenute in regolamenti comunali ed ordinanze sindacali in materia di circolazione stradale e di sosta, del piano urbano del Traffico, nonché delle eventuali disposizioni relative alla circolazione ed alla sosta emanate dalla Provincia o dallo Stato in relazione alle aree di circolazione di loro competenza.

La sosta, oltre ad avvenire su aree non assoggettate a divieto, deve avvenire in modo da non arrecare intralcio alla circolazione, da non togliere visibilità ad incroci, passaggi pedonali, da non ostruire passi carrai, non danneggiare i marciapiedi e non ostruire gli accessi alle proprietà private e pubbliche.

La sosta deve essere di regola limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività di vendita, ed il veicolo deve essere spostato, dopo 60 minuti di sosta senza clienti, con divieto di ritornare nello stesso posto nella stessa giornata. Questo vincolo non si applica agli operatori sprovvisti di automezzo.

E' fatto comunque divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi espositivi appoggiati a terra, nonché di scaricare sul suolo pubblico liquami, rifiuti, imballaggi o altro. È fatto divieto di depositare rifiuti sulla sede stradale. I rifiuti debbono essere raccolti in appositi contenitori e portati via, dall'operatore itinerante, al momento dello spostamento del veicolo secondo le prescrizioni comunali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di separazione, raccolta e riciclo dei rifiuti nonché di ordinanze comunali appositamente

Regolamento Commercio Aree Pubbliche di MELEGNANO Attività Itinerante

emanate e di indirizzi operativi e direttive impartite dal comune o da società partecipata dal comune deputata alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti. La violazione al divieto di abbandono dei rifiuti e dei contenitori di raccolta sulla sede stradale o in qualsivoglia area del territorio comunale oltre che comportare l'applicazione delle specifiche sanzioni di legge e di regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti comporterà la segnalazione all'autorità giudiziaria ed al comune che ha rilasciato il titolo autorizzativi per i provvedimenti di competenza.

È fatto altresì divieto di sostare per la vendita a meno di 250 metri di distanza da altro operatore itinerante

Art.40. Aree Interdette dall'esercizio del Commercio Itinerante

Nei giorni in cui nel territorio comunale si svolgono mercati (anche in edizione straordinaria) o fiere, l'esercizio in forma itinerante è vietato nelle aree circostanti fino a 500 metri di distanza in linea d'aria.

L'interdizione parte dall'orario di inizio di accesso all'area di mercato e termina all'ora in cui l'area di mercato deve essere lasciata libera. Per le aree direttamente occupate dal mercato, l'interdizione cessa alla fine delle operazioni di pulizia.

L'esercizio dell'attività itinerante è permanentemente interdetto:

nelle seguenti vie piazze ed aree del centro storico individuate nella planimetria Allegata n° 4 :

Carmine, De Amicis, Dezza, Giardino, Gramsci, Lodi, Mazzini, Monte Grappa, Predabissi, San Martino, San Pietro Senna, 23 Marzo, Volturno, Zuavi, Conciliazione, Frisi, Marconi, Roma, Solferino e Veneto.

Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, potrà temporaneamente autorizzare per esigenze del tutto occasionali legate a manifestazioni l'esercizio dell'attività in forma itinerante nelle vie, piazze ed aree interdette; inoltre, sempre con propria ordinanza motivata potrà inibire o assoggettare a limiti lo svolgimento dell'attività in forma itinerante:

- nelle vie e piazze interessate da lavori alla sede stradale o da cantieri suscettibili di ridurre la fluidità del traffico
- nelle aree concesse per manifestazioni, cortei e trattenimenti
- in aree occasionalmente soggette a particolari flussi di traffico o di persone
- per motivi straordinari di ordine pubblico o viabilità.

Nelle aree interdette al commercio itinerante è comunque permessa la vendita presso il domicilio dei consumatori

Art.41. Aree Abilitate alla Sosta Prolungata

In deroga alle limitazioni temporali contenute nell'articolo 39, nelle sottoelencate aree la sosta degli operatori itineranti può essere prolungata oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di vendita e quindi anche senza la presenza continuativa dei clienti. Le aree sulle quali è ammessa la sosta prolungata, i settori e tipologie merceologiche e le attrezzature ammesse, la fascia oraria in cui può esercitarsi la vendita sono le seguenti:

N°	AREA	GIORNATE	FASCIA ORARIA con limite	SETTORI MERCEOLOG	TIPO
----	------	----------	--------------------------	-------------------	------

			massimo 4 ore	ICI O TIPOLOGIE	
1	Parcheggio Montorfano - Lidl	Dal lunedì al sabato	9/20	Tutti ad eccezione somministrazioni	Veicolo Attrezzato secondo le prescrizioni igienico-sanitarie a tutela del consumatore
2	Quartiere Cipes	Dal lunedì al sabato	9/20	T Tutti ad eccezione somministrazioni	Veicolo Attrezzato secondo le prescrizioni igienico-sanitarie a tutela del consumatore
3	Quartiere Giardino	Dal lunedì al sabato	9/20	Tutti ad eccezione somministrazioni	Veicolo Attrezzato secondo le prescrizioni igienico-sanitarie a tutela del consumatore
4	Piazzale del cimitero	Nei giorni di apertura del cimitero, compresi i giorni festivi e di celebrazione dei defunti	Durante la fascia oraria di apertura del cimitero	Caldarroste, fiori, piante, articoli religiosi e funerari	Veicolo Attrezzato secondo le prescrizioni di legge a tutela del consumatore
5					

L'esatta perimetrazione delle aree è indicata nelle cartografie riportate nell'Allegato TAV. 2. E' comunque vietato prolungare la sosta del veicolo oltre l'orario massimo di vendita consentito. La sosta prolungata è consentita per la sola vendita di generi alimentari

Art.42. Orari di Attività

L'orario e le giornate di svolgimento delle attività commerciali in forma itinerante sono in via generale liberi, ai sensi dell'Art.3, c1 d) bis del DL 223/06, come modificato dal'Art.31 del DL 201/11, convertito in Legge 214/11, nonché dell'Art. 111 della L.R. 6/2010, fatte salve le prescrizioni contenute nelle eventuali ordinanze attuative delle norme sopra citate e dei seguenti indirizzi generali:

- Per motivi di rispetto della quiete pubblica, la fascia oraria per l'esercizio dell'attività in forma itinerante è contenuta tra le ore 7.00 e le ore 22.00.
- L'esercizio dell'attività è consentito in tutto il territorio comunale anche nei giorni di domenica e festivi escluso i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e il Giovedì del perdono.

Il SINDACO, per motivi di tutela dell'ordine, della quiete e della sicurezza pubblica, può stabilire con proprie ordinanze motivate delle limitazioni per le aree del territorio considerate particolarmente "sensibili" per la natura degli insediamenti presenti (residenza, ospedali, case di riposo) o per limitazioni all'impatto acustico stabilite nel Piano Comunale di Azzonamento Acustico.

Per quanto non precisato nel presente articolo si applicano comunque, in quanto compatibili, le disposizioni comunali e Regionali in materia di commercio in sede fissa.

CAPO V ATTIVITA' SVOLTA SUI POSTEGGI

SEZIONE I NORME GENERALI SUI POSTEGGI

Art.43. Durata delle Concessioni

La durata delle concessioni di posteggio è stabilita in anni 10 decorrenti dal loro rilascio.

In caso di subingresso, la concessione rilasciata al subentrante ha validità fino alla scadenza prevista per la concessione del cedente.

Le concessioni in essere che sarebbero dovute scadere il 31/12/2021, a seguito delle proroghe emanate nel periodo dell'emergenza COVID 19, e confermate dalla L. 30 dicembre 2023, n.214 rilasciate già assegnate con procedure selettive o rinnovate automaticamente sensi del D.L. n. 34/2020 sono eccezionalmente prorogate al 31/12/2025, salvo eventuali disposizioni legislative che dovessero intervenire nel frattempo, previa verifica della permanenza dei requisiti morali e professionali degli interessati e dell'avvenuto assolvimento degli obblighi tributari verso il Comune.

Detta verifica va effettuata sulla base delle indicazioni del paragrafo 3.2.1. della DGR 4054/20.

Alla scadenza delle concessioni, le stesse verranno messe a bando o rinnovate secondo la normativa nazionale e regionale vigente al momento.

Art.44. Procedura di stipula delle concessioni

L'autorizzazione per l'attività di commercio su aree pubbliche su aree date in concessione e gli atti di concessione dei posteggi dei mercati e dei posteggi isolati fuori mercato sono rilasciati contestualmente ai contratti di concessione per i posteggi dei mercati compresi quelli per i posteggi singoli fuori mercato sono di competenza dell'area organizzativa e del servizio in cui è incardinato l'UFFICIO COMMERCIO.

Nell'atto di concessione deve essere indicata la tipologia merceologia vincolativa per l'uso del posteggio, secondo quanto indicato dalla Pianta Organica

In caso di rilascio dell'Autorizzazione per l'attività sui posteggi singoli, l'UFFICIO COMMERCIO né da immediatamente notizia all'Ufficio di Polizia Locale per gli adempimenti ed i controlli di competenza.

Qualora lo spazio concesso sia dotato di attrezzature di proprietà dell'amministrazione comunale, l'elenco di tali attrezzature va riportato nell'atto di concessione. Al momento della consegna al titolare va redatto un verbale di verifica della consistenza e dello stato di conservazione delle attrezzature stesse

Qualora lo spazio concesso sia dotato di attrezzature di proprietà dell'amministrazione comunale, l'elenco di tali attrezzature va riportato nell'atto di concessione. Al momento della consegna al titolare va redatto un verbale di verifica della consistenza e dello stato di conservazione delle attrezzature stesse.

Analogo verbale va redatto all'atto della riconsegna, facendo constatare, in contraddittorio con l'interessato, la presenza e lo stato di conservazione delle attrezzature inizialmente date in uso, e gli eventuali danni eccedenti il normale logorio d'uso per i quali il concessionario è tenuto a rispondere.

La collocazione sull'area data in concessione di attrezzature di proprietà dal concessionario, stabilmente ancorata al suolo, va preventivamente autorizzata dall' Ufficio Commercio

Nell'atto di concessione, che deve essere sottoscritto anche dal concessionario, deve essere specificato l'eventuale vincolo relativo alla tipologia merceologica assegnata al posteggio dalla Pianta Organica, nonché ogni eventuale altro onere contrattuale, compresa l'accettazione dell'obbligo di corresponsione della TARI e del Canone Unico Patrimoniale nella misura prevista dai regolamenti comunali.

All'atto della sottoscrizione l'ufficio informa il concessionario copia del presente regolamento, del regolamento di Igiene Urbana e delle eventuali istruzioni ed indicazioni sulle modalità di svolgimento della raccolta differenziata.

Art.45. Rinnovo delle Concessioni

Qualora non vengano emanate dal MINISTERO in tempo utile i nuovi criteri per le assegnazioni a mezzo bandi, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, l'Ufficio competente ne dà preavviso scritto al concessionario, invitandolo a presentare, almeno due mesi prima della scadenza stessa l'autocertificazione della permanenza dei requisiti personali.

Qualora in sede di rinnovo non venga confermata la permanenza dei requisiti personali, si avvierà la procedura di revoca della concessione, previo invio di comunicazione di avvio di procedimento in cui si fissa un ulteriore termine massimo per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti stessi.

Nel caso che, in vista della naturale scadenza, l'Amministrazione non intenda rinnovare la concessione di uno o più posteggi, dopo avere proceduto alla necessaria modifica del presente regolamento che preveda la soppressione di detti posteggi, dovrà darne comunicazione scritta agli interessati, con almeno sei mesi di preavviso.

La suddetta comunicazione, da redigere ai sensi dell'Art.7 della L. 241/90, deve contenere l'indicazione dei motivi per cui non si procede al rinnovo della concessione e va trasmesso a mezzo lettera raccomandata assicurata con ricevuta di ritorno, con PEC o con notifica diretta a mani dell'interessato.

Art.46. Criteri per il rilascio delle concessioni nei mercati

La procedura di rilascio di nuove concessioni a mezzo bando, a meno di modifiche legislative, i criteri di selezione, ai sensi della DGR della regione XI 6110 del 14/3/2022 saranno i seguenti:

Per l'assegnazione delle **concessioni dei posteggi vacanti in mercati esistenti**, nel caso di pluralità di domande concorrenti si applicano i seguenti criteri:

a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

a1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

punteggi:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

a2) l'anzianità acquisita nella spunta sull'intero mercato. vengono attribuiti 40 punti a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;

b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;

c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa in possesso del certificato di regolarità contributiva (durc).

per l'assegnazione delle concessioni dei **posteggi in mercati di nuova istituzione**, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano i criteri che seguono, in funzione dei paragrafi 3.2.3 e 3.2.4 della dgr 4054/20 e cioè:

a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: **punti 5**

devono essere garantite almeno 2 delle seguenti condizioni:

- vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del made in Italy;

- offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;

- partecipazione alla formazione continua di cui all'articolo 20, comma 10 della l.r. 6/2010;

- l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali;

c) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: **punti 3**

- d) dev'essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:
- e) - la consegna della spesa a domicilio; - servizi di prenotazione o vendita via internet, telefono o altri mezzi di comunicazione;
- c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: **punti 2** devono essere garantiti:
 - la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto; - l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (euro 5 e superiori, gpl, metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido);

per l'assegnazione delle concessioni dei **posteggi di nuova istituzione in mercati esistenti**, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano gli stessi criteri previsti per i mercati di nuova istituzione,

Art.47. Revoca della Concessione per Motivi di Pubblico Interesse

dell'area, sarà efficace ed operativa dalla data di concessione del nuovo posteggio. Il comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere, contestualmente alla revoca, la concessione di un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata.

Avuto riguardo alle condizioni oggettive il nuovo posteggio concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore, scegliendo comunque tra le aree messe a disposizione dal Comune.

Qualora non sia possibile concedere contestualmente alla revoca un altro posteggio, nell'attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'operatore ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e la revoca, salvo casi di forza maggiore dovuti alla sopravvenuta indisponibilità

Art.48. Sospensione della Concessione per Motivi di Pubblico Interesse

Sempre per motivi di pubblico interesse o di causa di forza maggiore la concessione del posteggio può essere sospesa per una durata predeterminata da indicare espressamente nel provvedimento. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere, contestualmente alla sospensione, la concessione temporanea di durata pari a quella della sospensione, di un altro posteggio di pari superficie da localizzarsi su aree messe a disposizione dalla amministrazione

Art.49. Graduatoria per i posteggi sostitutivi in caso di modifiche nel mercato

Qualora si proceda allo spostamento, anche provvisorio, di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:

- a) anzianità di presenza sul posteggio;

- b) anzianità di presenza sul mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

Art.50. Decadenza delle Concessioni di Posteggio

La concessione di posteggio decade per mancato utilizzo dello stesso per un periodo di tempo complessivamente superiore, nell'anno solare, a quattro mesi o, nel caso di concessioni stagionali, per un periodo superiore ad un terzo delle giornate di utilizzo previste.

Nel periodo di assenza non vengono contate le giornate di assenza giustificate ai sensi dell'Art.56.

Costituisce assenza ingiustificata il mancato utilizzo del posteggio per effetto del provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, emesso a seguito di mancato pagamento degli importi dovuti, anche per una singola fattispecie di tributi o canoni, ovvero tariffe, dovuti per il posteggio assegnato, per cui decorso il periodo di cui al precedente primo comma, senza che sia adottato provvedimento di revoca della sospensione, la concessione del posteggio decade.

La decadenza è, in ogni caso, pronunciata dal **Dirigente dell'area organizzativa competente**, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento e concessione di un termine, non superiore a 30 giorni salvo cause di forza maggiore, per presentare le eventuali giustificazioni di assenza non ancora presentate ai sensi dell'Art.56.

Art.51. Pagamento della TOSAP e del CUP

L'Amministrazione Comunale approva l'entità delle tasse e dei tributi comunali e il Canone Unico Patrimoniale sulla base delle disposizioni vigenti in materia.

Tali importi sono riscossi dal Comune o dal Concessionario del servizio, così come previsto dagli specifici regolamenti comunali vigenti. In ogni caso, l'operatore è tenuto al pagamento degli importi secondo le modalità stabilite dai regolamenti comunali vigenti in materia o contenute nell'atto di concessione, ai quali si rinvia.

Gli operatori che non sono titolari di concessioni di posteggio provvedono al pagamento di volta in volta oppure acquistando i voucher predisposti dall'amministrazione.

Ai sensi dell'Art.15 ter del D.L. n.34 del 30/04/2019 il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio sono subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti

Il mancato pagamento degli importi dovuti, anche per una singola fattispecie di tributo o canone, ovvero tariffa, dovuti per il posteggio assegnato, comporta l'avvio delle procedure per il recupero coattivo delle somme dovute. Contestualmente il responsabile della relativa entrata comunica il mancato pagamento al Dirigente dell'area organizzativa competente.

Tale Dirigente, ricevuta la comunicazione, dispone, con proprio provvedimento motivato da notificare all'operatore inadempiente, l'avvio del procedimento per la sospensione dell'utilizzo del posteggio a decorrere dalla data del provvedimento e fino ad avvenuto pagamento delle somme dovute maggiorate degli interessi legali e delle eventuali sanzioni, fissando un termine massimo di 30 giorni per adempiere al pagamento, trascorso il quale il provvedimento di sospensione diverrà efficace

Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione tributaria entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria utilizzando gli strumenti previsti dal vigente Regolamento Generale delle Entrate comunali, ovvero da quelli specifici dei tributi oggetto del debito.

Il periodo di sospensione dal posteggio costituisce assenza ingiustificata ai fini della decorrenza dei termini di decadenza del posteggio ai sensi dell'Art.50.

Nessun rimborso di pagamenti relativi a tributi, canoni o tariffe, è dovuto nel caso di mancata occupazione del posteggio, salvo i casi in cui l'impedimento è imputabile all'Amministrazione.

Art.52. Esposizione dei documenti autorizzativi

I titolari di posteggio devono esporre in originale i titoli autorizzativi e la carta di esercizio sul luogo di vendita ed in modo visibile. I documenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Qualora non sia presente il titolare o il delegato, le persone che esercitano direttamente l'attività di vendita debbono essere in grado di dimostrare il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o a qualunque altro titolo previsto dalla normativa sul lavoro, che non configuri comunque una autonoma gestione dell'azienda, neppure in forma temporanea.

In caso contrario si dovrà presupporre una situazione di esercizio abusivo di attività in assenza di autorizzazione, elevando il relativo verbale ed inibendo le successive presentazioni dell'operatore sul mercato fintantoché questi non sia in grado di dimostrare la regolarità del titolo in base a cui opera.

Il titolare dell'autorizzazione potrà comunque essere riammesso al mercato presentandosi personalmente o dimostrando la regolarità del sostituto.

Art.53. Disposizioni particolari: Obblighi degli operatori

Gli operatori che occupano posteggi sul territorio comunale hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di legge ed i regolamenti del Comune e di attenersi, nell'esercizio dell'attività, alle istruzioni impartite dagli organi di vigilanza ed alle limitazioni e precisazioni indicate nell'eventuale capitolato d'onere allegato alla concessione.

Ogni operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

Gli operatori dovranno comunque attenersi alle seguenti norme e divieti:

- devono tenere spenti i motori dei veicoli salvo nei momenti di accesso ed uscita dall'area di mercato
- devono tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza, i corridoi tra banco e banco non possono essere occupati da sacchi, contenitori e altro;
- i banchi di vendita, gli auto negozi e gli altri automezzi, come pure le merci esposte, devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati e indicati nelle concessioni di posteggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti e non ostacolare la viabilità e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
- È consentito collocare nel posteggio veicoli non attrezzati, a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie concessa
- devono collocare le tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20;
- devono, alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato pulito e libero da ogni ingombro;
- non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata in concessione;
- non possono occupare spazi aerei, con sporgenze o merci appese, al di fuori della proiezione in verticale della superficie assegnata in concessione;
- non possono danneggiare o intralciare il banco di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante le prese d'acqua ed elettriche;
- possono, con le tende di protezione al banco di vendita superare, fino ad un massimo del 40%, la superficie autorizzata al suolo, purché non intralcino l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati all'uso pubblico;
- è vietato l'uso di apparecchi sonori. La sollecitazione all'acquisto delle merci deve essere contenuta nei limiti della tollerabilità, evitando insistenze eccessive nell'offerta della merce ai consumatori.
- esclusivamente agli operatori del settore, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi, l'uso di mezzi sonori è vietato;
- sono tenuti ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni caso contrario saranno considerati assenti a tutti gli effetti.
- è proibito danneggiare, deteriorare, manomettere ed insudiciare o imbrattare gli impianti di mercato, il suolo pubblico ed il patrimonio arboreo e gli arredi urbani.
- è assolutamente vietato accendere fuochi nell'area di mercato, infiggere pali o picchetti nel suolo.
- è vietato lavare i veicoli nell'area di mercato.
- l'uso di generatori elettrici è consentito unicamente per i posteggi non dotati di allacciamento elettrico.
- in caso di vendita di prodotti usati, questi devono essere tenuti separati rispetto ai prodotti nuovi venduti, adeguatamente indicati con apposito cartello, puliti ed igienizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art.54. Altri veicoli ammessi nell'area mercatale

Al fine di garantire una sicura circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area del mercato la presenza e la circolazione di autoveicoli, motocicli e velocipedi, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal comune.

Art.55. Obbligo di rispetto di altri regolamenti o ordinanze

Gli operatori nello svolgimento della loro attività devono attenersi alle disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per il servizio di igiene urbana ed ambientale ed a tutte le disposizioni comunali che disciplinano la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento a quelle in materia di separazione, raccolta e riciclo dei rifiuti.

È comunque fatto divieto di abbandonare rifiuti sulla sede stradale.

Gli operatori hanno inoltre l'obbligo di osservare le ordinanze comunali appositamente emanate e gli indirizzi operativi e le direttive impartite dal comune o da altro soggetto deputato alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Le violazioni alle disposizioni dinanzi menzionate comporteranno l'applicazione delle specifiche sanzioni di legge e di regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti e la segnalazione all'autorità giudiziaria.

Art.56. Assenze

Le assenze dai posteggi si possono considerare giustificate solo nei seguenti casi:

- a. malattia o infortunio
- b. gravidanza
- c. mancato svolgimento del mercato o giornate in cui il mercato è dichiarato, nel rapporto di mercato dei vigili, inagibile o scarsamente agibile per condizioni meteorologiche o problemi di viabilità.

Nei casi a) e b) l'assenza va adeguatamente giustificata, con certificato medico, entro la terza giornata di assenza o entro la seconda giornata di rientro.

Il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione. Per rispetto della privacy può non indicare la patologia di cui è affetto l'interessato, ma deve fare espressamente riferimento a cause che impediscono lo svolgimento della normale attività lavorativa e la durata dell'impedimento.

La giustificazione presentata in ritardo può essere accolta solo per gravi e giustificati motivi, quali ricoveri ospedalieri o simili.

Art.57. Rapporti di Mercato

Gli agenti della Polizia Locale addetti al mercato compilano, per ogni giorno di mercato, un rapporto da cui risultano:

- gli operatori assenti;
- gli operatori giunti in ritardo ed a cui non è stato consentito di occupare il posteggio;
- le assegnazioni temporanee giornaliere effettuate;
- gli operatori non titolari di posteggio presenti all'assegnazione temporanea giornaliera indicando se hanno potuto operare o meno;
- le eventuali infrazioni rilevate ed i provvedimenti presi;
- eventuali motivi di ordine generale che possano giustificare le assenze (situazioni atmosferiche avverse, blocchi e/o interruzioni della rete viabilistica, ecc);
- qualunque annotazione ritenuta opportuna con riferimento alla conduzione del posteggio ed alle violazioni di legge e di regolamento di cui agli articoli 81 e 82.

Copia del rapporto va trasmessa all'ufficio SERVIZIO COMMERCIO, il quale provvederà a tenere aggiornate le liste degli operatori assegnatari di posteggio e di quelli iscritti alla spunta, da cui risultino, per ogni operatore, il numero di presenze e quelle di presenza effettiva, definite secondo le vigenti norme regionali. Le liste vanno tenute aggiornate sistematicamente con la massima frequenza possibile, e comunque all'atto di ogni formazione di graduatoria per l'assegnazione di posteggi.

Art.58. Caratteristiche e Collocazione dei Posteggi

Le dimensioni di ogni singolo banco sono quelle indicate nell'Allegato 1 relativo alla pianta organica di ogni mercato

Lo spazio tra un posteggio e l'altro è di 100 cm per il mercato alimentare e **50 cm.** per il non alimentare. Tale spazio deve essere sempre lasciato libero, anche nel caso che due posteggi adiacenti venissero assegnati allo stesso soggetto.

Lo spazio di posteggio assegnato ad ogni operatore è lo spazio massimo utilizzabile dall'operatore stesso, incluso quello occupato dall'automezzo, dalla proiezione a terra della tenda o copertura e di qualunque sporgenza del mezzo o attrezzatura appoggiata al suolo (generatori, tavolini, sedie, espositori, impianti pubblicitari, ecc.).

I veicoli debbono essere collocati all'interno dei singoli posteggi oppure essere portati fuori dall'area di mercato prima dell'inizio delle operazioni di vendita e non esservi ricondotti prima delle fine delle stesse.

L'altezza minima dal suolo delle tende e coperture deve essere di 2,20 metri.

Art.59. Commissione di Mercato

E' istituita una Commissione consultiva di mercato, nominata con provvedimento del Sindaco, composta da:

- l'Assessore al Commercio o suo Delegato che la presiede
- il Dirigente dell'area organizzativa competente in cui è incardinato l'ufficio commercio o suo delegato
- il comandante della Polizia Municipale o suo delegato che la presiede.
- n° 2 rappresentanti designati dalle organizzazioni del Commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale.
- n°2 rappresentanti designati dagli operatori titolari di posteggi al mercato alimentare.
- n° 3 rappresentanti designati dagli operatori titolari di posteggi al mercato non alimentare.

La Commissione ha il compito di:

- formulare proposte all'amministrazione comunale in ordine alla soluzione di problemi riguardanti la gestione del mercato;
- esprimere osservazioni su proposte di spostamento, ristrutturazione, ampliamento o riorganizzazione del mercato stesso;
- formulare osservazioni all'Amministrazione Comunale in sede di predisposizione delle graduatorie per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati.

La Commissione dura in carica 4 anni.

L'amministrazione comunale, con comunicazione a tutti i titolari dei posteggi, richiede agli operatori interessati ed alle associazioni provinciali di categoria di designare i propri candidati alla nomina entro 45 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento ovvero 90 giorni prima della data di scadenza della commissione in carica.

Per gli operatori presenti sul mercato la comunicazione può essere effettuata con la consegna in copia di una circolare, acquisendo la firma per ricevuta di ogni operatore su di un elenco appositamente predisposto.

Gli operatori interessati, in piena autonomia organizzativa, provvederanno entro 30 giorni dalla data della comunicazione ai titolari dei posteggi, alla individuazione dei propri rappresentanti in seno alla commissione anche avvalendosi per l'inerente attività delle strutture messe a disposizione del comune, compatibilmente con l'attività istituzionale quali luoghi di riunione. L'utilizzo di spazi comunali per le riunioni deve essere debitamente richiesto dagli interessati ed autorizzato dal comune.

La designazione dei rappresentanti sarà comunicata dagli operatori al sindaco con un verbale sottoscritto da almeno la metà più uno dei titolari dei posteggi o in alternativa, qualora alla designazione si sia provveduto autonomamente mediante elezione, con dichiarazione sottoscritta da rappresentanti dei posteggiatori che sotto propria responsabilità attesteranno che le designazioni sono conformi ai risultati delle elezioni svolte. Qualora gli operatori ritengano di esprimere i propri rappresentanti mediante elezione procederanno in piena autonomia alla organizzazione ed alla gestione del procedimento elettorale.

La Commissione viene convocata dall'Assessore al Commercio o suo delegato, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2 commissari.

SEZIONE II Svolgimento Attività nei Mercati

Art.60. Individuazione Disponibilità di Posteggi

L'Ufficio Competente individua i posteggi lasciati liberi per decadenza, revoca o rinuncia delle concessioni.

Nel caso si riscontri la disponibilità di posteggi liberi, l'Ufficio provvede, nei limiti delle possibilità, e con gli stessi criteri di priorità indicati all'Art.46 per lo spostamento, ad accogliere le eventuali richieste di miglitoria che possano essere effettuate tramite rotazione di operatori già assegnatari di posteggi, senza modificare la dimensione o il numero degli stessi.

Al termine di tali operazioni vengono individuati quali posteggi rimangono liberi per l'assegnazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio Comunale Competente è tenuto a dare massima diffusione e divulgazione in merito alla disponibilità di posteggi da dare in concessione. A tal fine cura la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione di detti posteggi all'albo pretorio e sul sito web del comune di Melegnano nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' facoltà dell'ufficio suddetto, inoltre, richiederne la pubblicazione anche all'albo pretorio di almeno 15 comuni dell'area sud Milano e nord Lodigiano. Tale pubblicazione viene effettuata entro trenta giorni dalla data in cui il posteggio si è reso assegnabile.

Il bando deve indicare le tipologie merceologiche vincolative dei banchi liberi.

A semplice titolo di pubblicità notizia copia dei bandi va inoltrata anche alle associazioni di categoria

Art.61. Presentazione delle Domande

Entro il termine di sessanta giorni dalla di pubblicazione sul BURL dell'avviso di disponibilità di posteggi, gli interessati presentano la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio, di cui si richiede la concessione.

Nella domanda l'interessato dichiara ed indica:

- i dati anagrafici e il codice fiscale;
- il possesso dei requisiti di cui all'articolo. 71 del d.lgs. 59/2010 e dall'art. 20 della L.R. 6/2010.1 bis;
- di non possedere più di 3 autorizzazioni alimentare e 3 non alimentari e relative concessioni di posteggi nello stesso mercato;
- a denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione;
- il settore o i settori merceologici.

Art.62. Formazione e Pubblicazione della Graduatoria

Entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande, l'Ufficio Competente provvede alla redazione e pubblicazione della graduatoria, stilata secondo i criteri di priorità di cui all'Art. 46 a seconda della casistica applicabile.

A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.

Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla pubblicazione. Su detta istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno.

Art.63. Rilascio dell'Autorizzazione e della Concessione

L'autorizzazione e la concessione sono rilasciate, sulla base della graduatoria definitiva, entro 30 giorni dalla pubblicazione iniziale della graduatoria.

Nel caso che i posteggi da assegnare siano più di uno, sarà data facoltà ai soggetti ammessi di scegliere il posteggio in ordine di graduatoria.

Art.64. Ubicazione e Caratteristiche dei Mercati

Il mercato si svolge nelle seguenti localizzazioni, come meglio indicato nella planimetria allegata:

MERCATO DEL GIOVEDÌ

Il mercato è localizzato sulle seguenti vie e piazze:

Settore Alimentare: Piazza IV Novembre.

Settore non alimentare: Via Roma
Piazza Matteotti
Via Conciliazione
Via Marconi

L'area presenta le caratteristiche tecniche specificate nell'elaborato grafico che si riporta in allegato. La superficie globale dell'area è di circa 8.725 mq. All'interno dell'area suddetta ai posteggi è riservata una superficie globale, al netto dei passaggi e della viabilità, di 3.849,25 mq., inclusi gli spazi per il parcheggio degli autoveicoli.

L'area è organizzata in 136 posteggi le cui dimensioni sono indicate nelle planimetrie 1.1/1.3

MERCATO DELLA DOMENICA

Il mercato è sito sulle seguenti vie e piazze:

Settore Alimentare: Piazza IV Novembre.

Settore non alimentare: Via Roma
Piazza Matteotti
Via Conciliazione
Via Marconi

L'area presenta le caratteristiche tecniche specificate nell'elaborato grafico che si riporta in allegato. La superficie globale dell'area è di circa 8.725 mq. All'interno dell'area suddetta ai posteggi è riservata una superficie globale, al netto dei passaggi e della viabilità, di 3.928.1 mq, inclusi gli spazi per il parcheggio degli autoveicoli.

L'area è organizzata in 133 posteggi le cui dimensioni sono indicate nelle planimetrie allegate TAV. 1.1 / 1.3.

Art.65. Giorni ed Orari di Svolgimento

Mercato del Giovedì

Il mercato si svolge nei giorni indicati dal presente articolo con i seguenti orari:

occupazione e montaggio del posteggio: non prima delle	6.00
termine occupazione e montaggio posteggio: P.zza IV Novembre non oltre le	8.00
termine occupazione e montaggio posteggio: altre località non oltre le	8.00
inizio delle operazioni di vendita: alle	8.00

effettuazione della spunta: alle	8.00
fine delle operazioni di vendita: alle	13.00
Inizio dell'uscita dal mercato: alle	13.00
Smontaggio del banco e liberazione posteggio: P.zza IV Novembre non oltre le	14.30
Smontaggio del banco e liberazione posteggio: altre località non oltre le	14.15

Mercato della Domenica

Il mercato si svolge con i seguenti orari:

occupazione e montaggio del posteggio: non prima delle	6.00
termine occupazione e montaggio posteggio: P.zza IV Novembre non oltre le	8.00
termine occupazione e montaggio posteggio: altre località non oltre le	8.00
inizio delle operazioni di vendita: alle	8.00
effettuazione della spunta: alle	8.00
fine delle operazioni di vendita: alle	13.00
Inizio dell'uscita dal mercato: alle	13.00
Smontaggio del banco e liberazione posteggio: P.zza IV Novembre non oltre le	14.30
Smontaggio del banco e liberazione posteggio: altre località non oltre le	14.15

È comunque vietato per motivi di viabilità e sicurezza lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito per la fine delle operazioni di vendita, salvo eccezionali casi di emergenza, che debbono essere autorizzati dall'agente di P.L. di servizio per comprovati motivi personali e/o particolari condizioni atmosferiche.

Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo compreso l'abbandono del posteggio prima dell'orario stabilito e lo smontaggio dei banchi oltre le ore 14,15 per il mercato non alimentare e 14.30 per il mercato alimentare comporterà oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di legge anche l'addebito degli oneri sostenuti dall'amministrazione comunale.

Gli operatori del mercato, che parcheggiano il proprio mezzo all'interno dell'area mercatale, hanno l'obbligo di mantenerlo all'interno del posteggio assegnato, sino all'orario previsto per la fine delle operazioni di vendita.

Art.66. Piante Organiche dei Mercati

Nella pianta organica dei mercati (Allegato 1) e nelle planimetrie sono riportati i posteggi che compongono il mercato con le loro caratteristiche identificative, ed in particolare, il numero del posteggio, le sue dimensioni (larghezza, profondità e superficie complessiva), il settore merceologico di appartenenza.

La modifica della pianta organica può essere effettuata solo tramite modifica del presente regolamento.

Art.67. Utilizzazione del Posteggio

La concessione consente unicamente l'occupazione dello spazio in essa indicato. È assolutamente vietato occupare spazi maggiori e/o diversi da quelli assegnati, ed in particolare gli spazi di passaggio tra i banchi (neppure con il consenso del titolare dei posteggi vicini).

Il posteggio non può essere utilizzato per la vendita dei prodotti non compresi nell'autorizzazione intestata al titolare, né per quelli per cui il banco o il veicolo non dispongono dei necessari requisiti igienico-sanitari (ancorché compresi nell'autorizzazione amministrativa).

Qualora la pianta organica preveda la destinazione di uno specifico posteggio alla vendita di una particolare tipologia merceologica, detto posteggio potrà essere destinato unicamente alla vendita di tali articoli, indipendentemente dalla maggiore estensione eventualmente consentita dall'autorizzazione rilasciata al concessionario. Della limitazione merceologica dovrà essere fatta esplicita menzione nell'atto di concessione. In caso di subingresso, il subentrante acquisisce puramente il diritto al subentro con le stesse limitazioni.

Tali limitazioni non hanno effetto invece sulle facoltà di vendita in forma itinerante effettuata dal titolare fuori dai giorni e dalle ore di mercato.

Art.68. Scambio di Posteggi tra Operatori

I titolari di posteggio nei mercati non possono scambiarsi reciprocamente i posteggi senza la preventiva autorizzazione del Comune.

A tale scopo è necessario presentare un'unica richiesta sottoscritta da tutti gli operatori interessati, indicante i motivi della richiesta e contenente la disponibilità alla rinuncia, in caso di accettazione, alla concessione attualmente detenuta.

Lo scambio di titolare non modifica la durata delle concessioni dei singoli posteggi.

Il dirigente dell'area organizzativa competente esaminata l'istanza, può accoglierla qualora si verifichino le seguenti condizioni:

- ogni operatore deve essere in possesso degli eventuali requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività indicata nella pianta organica relativamente al nuovo posteggio in cui si intende collocare.
- gli operatori interessati siano in regola con i pagamenti del canone unico, dell'imposta spazzatura e di eventuali altre pendenze esistenti con il Comune in relazione ai posteggi oggetto dello scambio (sanzioni, rimborso eventuali danni ecc).
- lo scambio non implica modifiche alla suddivisione del mercato in settori previsti dalla specifica pianta organica
- lo scambio non determini problemi organizzativi, gestionali o di ordine pubblico.
- nel caso che vengano utilizzati auto negozi che utilizzino impianti alimentati a GPL, i posteggi destinati ad ospitare il banco debbono rispondere ai requisiti del paragrafo G della circolare del ministero degli interni.

All'istanza deve comunque essere data una risposta motivata entro 30 giorni. La mancata risposta entro i termini non implica comunque l'accoglimento dell'istanza.

Non è possibile lo scambio di banchi tra mercati diversi.

Art.69. Svolgimento di Mercati Straordinari

L'istituzione di mercati straordinari, ai sensi del paragrafo IV.1, comma 8 degli Indirizzi regionali può avvenire esclusivamente nelle stesse vie e piazze dei mercati ordinari ed occupando al massimo la stessa superficie.

Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio.

Di norma i mercati straordinari si svolgono nel periodo natalizio, pasquale ed estivo e possono essere collegati ad eventi particolari. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di dodici giornate di mercato straordinario.

L'effettuazione dei mercati straordinari è decisa dalla Giunta, di propria iniziativa o su richiesta degli operatori di mercato, sentita la commissione di mercato.

L'effettuazione dei mercati straordinari è subordinata alla preventiva adesione dei almeno il 60% dei titolari di posteggio.

Art.70. Iscrizione alla Lista di Spunta

Possono partecipare all'assegnazione giornaliera temporanea i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, purché valide per l'ambito del territorio comunale, quale che sia la loro residenza, sede o nazionalità.

La domanda di partecipazione alla spunta deve essere indirizzata all' **UFFICIO COMMERCIO**. E deve indicare:

- le generalità o la ragione sociale del richiedente;
- l'indirizzo o la sede sociale;
- il codice fiscale e la partita IVA;
- il settore merceologico e le eventuali specializzazioni;
- gli estremi dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche posseduta;
- l'individuazione del mercato/posteggio per il quale si intende partecipare.

La domanda deve pervenire al comune entro il termine massimo del 31 dicembre di ciascun anno.

La domanda di partecipazione pertanto scade il 31 dicembre. L'operatore interessato al rinnovo deve riconfermare la partecipazione entro il 3° giorno di mercato dell'anno solare successivo, pena la perdita del punteggio di anzianità. Il rinnovo avviene con le stesse modalità indicate per la presentazione della domanda di iscrizione nella lista.

Entro 120 giorni dalla pubblicazione degli indirizzi regionali di Programmazione, ai sensi dell'Art.17, comma 3 della L.R., vanno cancellati dalla lista di spunta i soggetti che nei tre anni precedenti non siano stati presenti in meno della metà delle giornate di effettivo svolgimento dei mercati nel triennio.

Nel caso in cui l'operatore intenda partecipare alla spunta in più mercati deve presentare una domanda distinta per ogni mercato

Art.71. Assegnazione Giornaliera dei Posteggi Temporaneamente Liberi

I posteggi che risultassero temporaneamente liberi per mancata presentazione del titolare al momento dell'apertura delle attività di vendita saranno provvisoriamente assegnati, per la sola giornata, da parte dell'agente della Polizia Locale, ai richiedenti in possesso della prescritta autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche,

applicando il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.

A parità di presenze sul mercato, si terrà conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.

I posteggi liberi andranno preferibilmente assegnati agli operatori che trattino le stesse merceologie indicate nella pianta organica. In mancanza di operatori dello stesso, il banco potrà essere usato per generi diversi purché sussistano comunque i requisiti sanitari e nel rispetto della suddivisione delle aree mercatali tra alimentare e non alimentare.

I posteggi concessi ai produttori agricoli o battitori, nei giorni in cui risultassero liberi per mancata presentazione del titolare al momento dell'apertura delle attività di vendita saranno provvisoriamente assegnati, per la sola giornata, da parte della Polizia Locale, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato, ad operatori presenti in lista di spunta.

L'assegnazione giornaliera ad altri operatori non può essere effettuata nei casi in cui si tratti di un box o chiosco o locale, o in esse si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

L'elenco delle presenze temporanee nei mercati viene aggiornato dalla Polizia Locale mediante la cancellazione dei nominativi che, nell'arco dell'ultimo triennio, non hanno fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione del mercato nell'arco del triennio stesso.

Art.72. Trasferimento dei Mercati

L'eventuale spostamento definitivo del mercato, o parte di esso, è oggetto di revisione della delibera di Consiglio Comunale e del presente regolamento, seguendo lo stesso iter procedurale dell'approvazione.

Il trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato, dovuto a motivi viabilistici o per causa di forza maggiore, potrà essere deliberata dalla Giunta Comunale, sentite la commissione di Mercato se istituita nonché le organizzazioni di categoria e dei consumatori o, in alternativa a queste ultime e se istituita la commissione per il commercio su aree pubbliche. L'organo comunale competente in attuazione degli indirizzi della giunta adotta gli atti gestionali di competenza incluso l'adozione di ordinanze per l'attuazione degli indirizzi espressi dalla giunta. Qualora le condizioni di urgenza o emergenza non consentano la previa consultazione della Consulta del mercato, dei rappresentanti di categoria e dei consumatori e della commissione commercio su aree pubbliche, detti organismi saranno comunque consultati e sentiti nel più breve tempo possibile al fine di definire le modalità di riorganizzazione degli spazi mercatali in modo da assicurare la minimizzazione del disagio sia agli operatori che agli utenti.

In caso di trasferimento temporaneo andrà garantito il più possibile ad ogni operatore la stessa dimensione di banco del posteggio, con le eventuali misure di rilocalizzazione .

In tutti i casi in cui la possibilità di ricollocazione del singolo posteggio non sia univoca, per ogni gruppo di possibili collocazioni dovrà essere garantito agli operatori la possibilità di scelta del posto più gradito in base ad una graduatoria basata su:

- anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

Art.73. Vendita dei produttori agricoli

La Pianta Organica del mercato e relativa planimetria indicano il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli per la vendita di generi alimentari o di prodotti orto-fluoro - frutticoli di propria produzione, nonché la loro dislocazione e dimensione

In base alle vigenti disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 228/2001 e dall'articolo 28 comma 15 del decreto legislativo n. 114/98, l'assegnazione dei posteggi avviene su richiesta scritta inviata dall'interessato al S.U.A.P utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito

La domanda deve contenere i seguenti dati:

- generalità del richiedente
- l'ubicazione dell'azienda agricola
- la tipologia dei prodotti che si intende mettere in vendita o somministrare
- il numero di iscrizione al Registro Imprese in qualità di imprenditore agricolo

Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate all'ART.71 del presente regolamento.

Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di imprenditore agricolo.

Il criterio di priorità di cui all'Art.71 del presente regolamento, è riferito all'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte dell'agricoltore produttore diretto.

Art.74. Svolgimento dell'attività con il sistema del battitore

Agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore sono riservati i posteggi espressamente indicati nella PIANTA ORGANICA e nella PLANIMETRIA.

I posteggi riservati agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del "battitore", esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono assegnati a detti operatori secondo un programma di turnazioni concordato con le associazioni di categoria interessate.

L'assegnazione è operata dal Dirigente responsabile del SUAP

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune non può individuare nuovi posteggi da utilizzare per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con il sistema del "battitore".

In caso di rinuncia al posteggio da parte di battitori o di revoca della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso per un periodo superiore sei mesi solare, l'area potrà essere recuperata dal Comune e, previo ottenimento del nulla osta regionale, inserita tra i normali posteggi da assegnare. In mancanza del battitore il posteggio può essere assegnato ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti non alimentari in forma itinerante, con gli stessi criteri dell'Art.71

SEZIONE III Svolgimento Attività in Posteggi Singoli

Art.75. Individuazione dei Posteggi Singoli

Vengono individuati i seguenti posteggi esterni alle aree mercatali:

N°	INDIRIZZO	DIMENSIONI	GENERI AMMESSI	NOTE
1	Piazzale antistante cimitero, lato sinistro, via cerca vecchia	Mq. 28	Somministrazione alimenti e bevande	Nuovo da assegnare
2	Piazzale antistante VV.FF, viale della Repubblica.	Mq. 28	Somministrazione alimenti e bevande	Nuovo da assegnare

Detti posteggi non potranno essere utilizzati durante lo svolgimento della Fiera del Perdono e durante lo svolgimento di manifestazioni che comportano un rilevante acceso di persone (notti bianche e simili)-

Questi banchi possono essere utilizzati da mezzi attrezzati per l'uso di impianti a GPL per la cottura, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza antincendio

Art.76. Giorni e Orari di Attività sui Posteggi Singoli

Le giornate e orari di attività su ognuno dei posteggi indicati all'articolo precedente sono

PERIODO	ORA INIZIO	ORA FINE	NOTE
Tutto l'anno	20.00	02.00	

Detti posteggi non potranno essere utilizzati il giorno della fiera del Perdono e nelle giornate in cui si svolgano eventi con particolare affluenza di persone (notti bianche e simili)

Gli orari indicati sono quelli massimi di occupazione del posteggio, prima o dopo dei quali il posteggio deve essere lasciato libero.

La vendita potrà avvenire per tutto l'arco del suddetto orario.

L'orario di vendita, in questi casi, è comunque limitato a quello indicato alle voci "ora di inizio" e "ora di fine"

Art.77. Criteri e Modalità di Assegnazione

I posteggi isolati fuori mercato vengono assegnati a seguito di pubblico avviso pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune e comunicato alle associazioni di categoria.

Il bando deve prevedere un termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione delle domande, e può venire reiterato in caso di assenza di richieste, e deve indicare i criteri di priorità, in linea di massima analoghi a quelli dei posteggi fissi.

Non possono concorrere all'assegnazione coloro che sono già in possesso di autorizzazione e concessione per il commercio su area pubblica presso uno dei posteggi isolati individuati nel presente regolamento.

La durata delle concessioni e le modalità assegnazione e di rinnovo sono le stesse previste per i posteggi dei mercati.

Art.78. Presentazione delle Domande

Entro il termine fissato dal bando di cui all'articolo precedente gli interessati presentano la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio, di cui si richiede la concessione.

Nella domanda l'interessato dichiara ed indica:

- i dati anagrafici e il codice fiscale;
- il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della L.R. 6/10
- il settore o i settori merceologici che intende trattare se non predeterminati dal regolamento oppure, in caso di posteggio a merceologia predeterminata, l'impegno a trattare solo gli articoli appartenenti a detta merceologia.

Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'ufficio protocollo del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di presentazione o invio delle domande.

Art.79. Formazione e Pubblicazione della Graduatoria

Qualora pervengano più richieste per lo stesso posteggio, entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande, l'Ufficio Competente provvede alla redazione e pubblicazione della graduatoria, stilata secondo i seguenti criteri di priorità:

- anzianità di registro delle imprese;
- disponibilità attestato di partecipazione ai corsi di formazione di cui all'Art. 20 comma 10 della L.R. 6/2010
- anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.
- Dimensioni e caratteristiche dei posteggi esistenti, in relazione alle merceologie alimentare o non alimentare, o al tipo di attrezzature di vendita

A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.

Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla pubblicazione. Su detta istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno.

Non è prevista l'assegnazione temporanea in spunta, salvo che per casi di assenze prolungate e preventivamente conosciute dell'assegnatario (es: gravidanza, malattia, ecc.)

Art.80. Rilascio dell'Autorizzazione e della Concessione

L'autorizzazione e la concessione sono rilasciate, sulla base della graduatoria definitiva, entro 30 giorni dalla pubblicazione iniziale della graduatoria.

Nel caso che i posteggi da assegnare siano più di uno, sarà data facoltà ai soggetti ammessi di scegliere il posteggio in ordine di graduatoria.

SEZIONE V SANZIONI

Art.81. Sanzioni Pecuniarie per Violazioni della Legge

Per le violazioni in materia di svolgimento del commercio sulle aree pubbliche trovano applicazione le sanzioni previste dalla legge, in particolare le sanzioni di cui all'Art. 27 della L.R. 6/10, cioè:

- esercizio dell'attività senza autorizzazione
- esercizio dell'attività al di fuori dell'area territoriale di validità dell'autorizzazione
- esercizio dell'attività in aree autostradali o nelle stazioni senza il consenso dell'ente proprietario

Tali violazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.500 a € 10.000 nonché con la confisca della merce e delle attrezzature, da effettuarsi con le procedure di cui all' Art.89.

La stessa sanzione si applica a chi opera senza risultare nel foglio aggiuntivo della carta di esercizio, salvo sia in possesso di contratto di lavoro a tempo determinato o prestazione occasionale attivata per il numero di ore di effettiva presenza sul mercato.

Per i titolari dei posteggi fissi, lo svolgimento dell'attività fuori dal posteggio assegnato equivale ad esercizio di attività fuori dall'area territoriale di validità.

È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 3.000,00 chiunque:

- occupa uno spazio superiore del 30% rispetto a quello autorizzato
- non assolve all'obbligo di esibire su richiesta degli organi di vigilanza le autorizzazioni e/o la carta di esercizio in originale;
- viola la disposizione di cui all'articolo 21, comma 11 ter della legge (disposizioni particolari per la vendita di cose antiche o usate);
- viola i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 22, comma 8 della legge (vendita itinerante da parte di titolare dell'autorizzazione su posteggio durante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.);
- esercita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione
- svolge l'attività in forma itinerante oltre i limiti di orario di cui all'Art.51

L'operatore itinerante che viola il divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, o il divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza,(articolo 21, c2 della legge) o il divieto di operare nelle aree interdette al commercio itinerante durante gli orari di svolgimento dei mercati o fiere o per disposizioni della pubblica autorità per motivi viabilistici o di sicurezza e chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree

pubbliche in forma itinerante (art.22, comma 7 della legge) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 3.000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio o della relativa attestazione annuale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 3.000,00.

Nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti, l'operatore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 1.000,00.

Art.82. Sanzioni Pecuniarie per Violazioni del Regolamento

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento non sanzionate espressamente dalla legge regionale o da altre leggi, e in particolare di quelle di cui all'Art 81 è punita ai sensi del presente articolo e secondo le sotto riportate modalità:

VIOLAZIONE ACCERTATA	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Autorizzazione non in originale	€ 160,00	€ 480,00
Omessa esposizione del cartello identificativo, dell'autorizzazione, della carta d'esercizio e dell'attestazione	€ 160,00	€ 480,00
Vendita nella fiera o nel mercato di prodotti diversi da quelli autorizzati	€ 150,00	€ 500,00
Vendita nei mercati di merceologie non compatibili con la "fila" degli alimentari;	€ 150,00	€ 450,00
Mancato utilizzo o impiego di un ente quale ombrellone o similare, diverso da quello stabilito dal singolo disciplinare della fiera o del mercato	€ 150,00	€ 450,00
Inosservanza alle prescrizioni del disciplinare della fiera o del mercato	€ 160,00	€ 480,00
Inosservanza alle modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nelle fiere e nei mercati (posizionamento o allestimento delle attrezzature prima degli orari consentiti)	€ 160,00	€ 480,00
Mancato sgombero delle attrezzature entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita nei mercati	€ 160,00	€ 480,00
Ingresso o transito dei veicoli degli operatori commerciali all'interno dell'area del mercato o della fiera negli orari non consentiti (fatto salvo per i veicoli di pronto intervento o autorizzati)	€ 50,00	€ 300,00

Stazionamento dei mezzi di trasporto merci in modo difforme da quanto previsto (a meno di metri 1,20 dagli stabili e dagli esercizi commerciali) o al di fuori del posteggio	€ 150,00	€ 450,00
Collocazione delle merci in maniera da creare danno od intralcio agli operatori confinanti (con stendini o grucce portabiti)	€ 50,00	€ 300,00
Omessa esposizione del cartello circa la vendita di merce usata	€ 50,00	€ 300,00
Operatore che disturba gli astanti con grida e schiamazzi e ne richiama l'attenzione con insistenti offerte di merce.	€ 25,00	€ 150,00
Inosservanza del divieto di appendere oggetti, merce sacchi sugli alberi o collocarle in spazi esterni all'area concessa.	€ 80,00	€ 240,00
Banchi, strutture di vendita o merci collocate in maniera da creare intralcio o pericolo ai passanti	€ 100,00	€ 300,00
Occupazione di passi carrabili ed ostruzione degli ingressi delle abitazioni e dei negozi	€ 150,00	€ 450,00
Accorpamento dei posteggi senza lasciare lo spazio ai lati a compensazione di quello occupato tra i due posti.	€ 50,00	€ 150,00
Operatore su posteggio isolato che appende la mercanzia sugli ombrelloni e/o tende solari e simili.	€ 160,00	€ 480,00
Operatore su posteggio che non si attiene ai criteri di decoro ed alle prescrizioni ed alle modalità di vendita previste per le diverse installazioni di strutture di cui all'art. 25.	€ 160,00	€ 480,00
Operatore su posteggio che espone la pubblicità sui manufatti ombrelloni o tende, salvo quella consentita/autorizzata.	€ 150,00	€ 450,00
Operatore su posteggio che esita la merceologia diversa da quella prescritta negli ambiti territoriali di cui all'art. 26.	€ 160,00	€ 480,00
Inosservanza delle disposizioni di inquinamento acustico e atmosferico.	€ 160,00	€ 480,00

Art.83. Sanzioni Accessorie Sospensione dell'attività

In caso di particolare gravità o di recidiva l'organo competente del comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Si considerano di particolare gravità, ai sensi dell'Art 27, comma 2 della L.R- 6/10:

- le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
- Il mancato pagamento dei tributi e altri oneri comunali relativi all'attività oggetto dell'autorizzazione commerciale

E' comunque fatta valere l'applicazione delle norme relative alle violazioni e leggi diverse da quelle specificamente riferite al commercio su aree pubbliche.

Art.84. Risarcimento Danni

Il titolare di autorizzazione che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalle sanzioni principali ed accessorie di cui agli articoli precedenti, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli organi competenti.

In pendenza di tali risarcimenti non verranno concesse al debitore migliorie o scambi di banchi, né la partecipazione alle gare per l'assegnazione di ulteriori posteggi.

Art.85. Revoca delle Autorizzazioni

L'autorizzazione è revocata, ai sensi dell'Art.27 comma 4 della L.R. 6/10

- nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data di rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità
- nel caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo non superiori a 4 mesi, salvo essere giustificati ai sensi dell'Art.56 (o a un terzo della durata in caso di autorizzazioni stagionali). Qualora il titolare disponga ancora di un'unica autorizzazione per più posteggi nel comune, e la decadenza riguardi solo alcuni dei posteggi stessi, l'autorizzazione verrà frazionata, e verranno revocate solo le autorizzazioni relative ai posteggi decaduti
- nel caso in cui il titolare perda i requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010 e dall'art. 20 della L.R. 6/2010;
- Nel caso di mancato assolvimento dell'obbligo di esibizione dell'autorizzazione in originale.
- nel caso in cui il titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per oltre un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi in caso di comprovata necessità
- nel caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata comunicazione di reintestazione.

Art.86. Accertamento delle violazioni

L'accertamento delle violazioni è effettuato dagli agenti di P.L., mediante redazione di apposito processo verbale.

Dal verbale debbono risultare:

- Le generalità e la qualifica degli accertatori
- La sottoscrizione degli accertatori
- Le generalità e la qualifica del trasgressore
- Le generalità e la qualifica degli eventuali obbligati in solido
- La data e l'ora in cui viene accertata la violazione
- Il luogo in cui viene accertata la violazione
- I titoli autorizzativi di cui è provvisto il trasgressore
- Le circostanze in cui è stata effettuato l'accertamento della violazione
- La natura della violazione:
- Estremi della norma o delle norme violate
- Descrizione sintetica del comportamento o delle omissioni che sostanziano la violazione
- Se la violazione è stata direttamente contestata al trasgressore o meno
- Le dichiarazioni del trasgressore
- L'indicazione del responsabile del procedimento
- L'entità minima e massima dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista
- Le eventuali modalità di oblazione
- Le modalità di pagamento
- L'autorità a cui possono essere presentati gli scritti difensivi e le relative scadenze

In caso di contestazione diretta, il verbalizzante invita il trasgressore e/o il responsabile in solido a sottoscrivere il verbale e, in caso di rifiuto, ne danno atto nel verbale stesso. Qualora non sia possibile la contestazione diretta, nel verbale se ne indicano i motivi.

Se possibile, la violazione va contestata immediatamente al trasgressore e agli obbligati in solido.

Nell'impossibilità, la violazione va notificata entro 90 gg. (360 per i residenti all'estero).

Qualora la violazione non sia accertata direttamente, ma tramite rapporto inviato dall'Autorità Giudiziaria, i termini di notifica decorrono dalla data di ricezione degli atti.

Il pagamento in misura ridotta (1/3 del massimo, o, se più favorevole, il doppio del minimo, più le spese di procedimento) è ammesso entro 60 gg. dalla contestazione immediata o, in mancanza, dalla notifica.

Se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che hanno accertato la violazione provvedono alla redazione di un rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, e lo inoltrano al Sindaco per i provvedimenti conseguenti.

Art.87. Presentazione Scritti Difensivi

Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il soggetto a cui è stata contestata una violazione può presentare al Sindaco o suo delegato scritti difensivi, allegando eventuali documenti a supporto delle proprie argomentazioni.

La presentazione degli scritti difensivi non è più ammessa nel caso che l'interessato abbia provveduto all'oblazione.

Art.88. Emissione dell'Ordinanza-Ingiunzione o archiviazione

L'organo competente del comune, esaminati gli eventuali scritti difensivi e sentite le parti che ne abbiano fatto richiesta, e l'organo che ha effettuato l'accertamento:

- se ritiene fondato l'accertamento determina con ordinanza motivata l'importo dovuto per la violazione e ne ingiunge il pagamento, unitamente alle spese di provvedimento, all'autore della violazione e agli obbligati in solido.
- In caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Art.89. Sequestro e Confisca della merce

Se, unitamente alla contestazione, viene effettuato un sequestro, ne viene preso nota nel verbale principale e viene redatto uno specifico verbale, da cui dovrà risultare la qualità, quantità e stato di conservazione della merce sequestrata.

In caso di sequestro, gli interessati possono presentare, anche immediatamente, in carta semplice, opposizione al Sindaco.

Il Sindaco decide entro il decimo giorno dalla presentazione dell'opposizione, con ordinanza motivata.

Se non è rigettata entro i termini, l'opposizione si intende accolta.

Il Sindaco competente può disporre, su istanza dell'avente diritto, la restituzione della cosa sequestrata.

La restituzione va comunque disposta con l'ordinanza –ingiunzione, sia che questa disponga il pagamento della sanzione, sia che disponga l'archiviazione.

La restituzione può essere disposta solo nei casi in cui non è prevista la confisca obbligatoria e sempre previo pagamento delle spese di custodia.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere effetto se entro 2 mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto o entro 6 mesi dalla data del sequestro non è emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca.

Le modalità di esecuzione del sequestro, di trasporto, consegna, custodia ed eventuale distruzione o eliminazione delle cose sequestrate sono stabilite dal D.P.R. 571/82 (Art. 13,17,18 e 19).

Art.90. Ricorsi

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza di sola confisca l'interessato può proporre l'opposizione entro 30gg. dalla notifica (60 se risiede all'estero) al giudice territorialmente competente.

L'opposizione non sospende l'applicazione dell'ordinanza, salvo diversa disposizione del giudice con ordinanza inoppugnabile.

L'opposizione si propone in generale davanti al giudice di pace, salvo che:

- Sia stata applicata di fatto una sanzione superiore a €. 15.943,00 (sanzione proporzionale senza previsione di limite massimo)
- Sia stata applicata una sanzione diversa dalla pecuniaria (da sola o in aggiunta a quella pecuniaria).
- In tali casi l'opposizione va presentata al tribunale.

Il ricorso presentato oltre i termini viene dichiarato inammissibile.

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente senza ricorrere a un avvocato.

CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.91. Messa a disposizione di aree private

Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, che costituirà variante al presente regolamento tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi. Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato nell'ART.45 del presente regolamento come **posteggi di nuova istituzione in mercati esistenti**,

Art.92. Fiere e Manifestazioni Fieristiche e Sagre

Lo svolgimento di eventuali fiere di cui al comma 2 lett. e) dell'Art. 16 della L.R. 6/2010 (Fiere riservate agli operatori di commercio su aree pubbliche) sarà disciplinato dalle norme di legge e dalle direttive regionali vigenti pro tempore, nonché dalle norme del regolamento di istituzione della singola fiera.

Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche rientranti nelle disposizioni del Titolo IV della L.R. 6/2010 saranno disciplinate in base alle disposizioni di tale legge. La competenza del Comune, oltre che agli aspetti di vigilanza e sanzionatori, si limiterà all'eventuale assegnazione di aree o locali pubblici, che andrà disciplinata con apposito provvedimento.

Tutti gli altri eventi che non rientrano nelle previsioni del Titolo IV della L.R. 6/2010 e che implicano occupazione del suolo pubblico possono essere svolti, su tutto il territorio comunale, previa autorizzazione rilasciata in base alle norme di legge applicabili alla specifica attività.

I provvedimenti autorizzativi di cui comma al precedente sono rilasciati dal Dirigente competente – Responsabile SUAP, previa deliberazione della Giunta Comunale.

Art.93. Abrogazione di Regolamenti e Ordinanze

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono espressamente abrogati:

- Regolamento di mercato approvato dal consiglio comunale con delibera n° 76 del 4 giugno 2009 ed entrato in vigore il 22 luglio 2009 a norma dell'art. 94 comma 8 dello statuto comunale
- Ogni altro atto che risulti in contrasto con le norme del presente regolamento

Art.94. Modifiche al Presente Regolamento

Le modifiche al presente regolamento debbono essere deliberate dal Consiglio comunale con le procedure di consultazione di cui agli Art.7 e Art.8 e, per quanto attiene le disposizioni relative ad ogni singolo mercato, la relativa commissione di mercato laddove esistente.

Art.95. Entrata in vigore del Presente Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore secondo modalità e termini fissati dall'art. 94 del vigente statuto comunale.

ALLEGATI

Piante Organiche dei Mercati

Pianta Organica Mercato del Giovedì

DESTINAZIONE MERCEOLOGICA GENERALE Non Alimentare

Nuova numerazione	Vecchia numerazione	LUOGO	FRONTE ML	PROF.ML	SUPERFICIE MQ	GENERI TRATTATI	SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA PREVISTA
1	84	VIA MATTEOTTI	6,00	4,00	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
2	85	VIA MATTEOTTI	8,3	4,0	33,22	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
3	78	VIA MATTEOTTI	5,0	4,0	20,00	COSMETICI	COSMETICI
4	75	VIA MATTEOTTI	6,0	4,0	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
5	73	VIA MATTEOTTI	4,25	4,0	17,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
6	74	VIA MATTEOTTI	3,0	4,0	12,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
7	79	VIA MATTEOTTI	9,0	4,0	36,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
8	76	VIA MATTEOTTI	6,0	4,0	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
9	83	VIA MATTEOTTI	6,0	4,0	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
10	81	VIA MATTEOTTI	7,9	3,8	26,60	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
11	82	VIA MATTEOTTI	8,0	3,8	30,40	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
12	80	VIA MATTEOTTI	6,0	4,0	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
1	1	VIA ROMA	9,25	5,20	48,10	TENDE TESSUTI PER LA CASA	ARTICOLI PER LA CASA
2	2	VIA ROMA	4,00	5,00	20,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
3	3	VIA ROMA	5,25	5,00	26,25	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
4	4	VIA ROMA	5,25	5,00	26,25	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
5	5	VIA ROMA	5,50	5,00	27,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
6	6	VIA ROMA	5,25	5,00	26,25	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
7	7	VIA ROMA	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
8	8	VIA ROMA	10,00	4,75	47,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
9	9	VIA ROMA	9,00	5,00	45,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
10	10	VIA ROMA	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
11	11	VIA ROMA	5,50	5,00	27,50	CALZE INTIMO	ABBIGLIAMENTO
12	12	VIA ROMA	5,50	5,00	27,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
13	13	VIA ROMA	6,50	5,00	32,50	DETERSIVI E ART. PULIZIA	CASALINGHI
14	14	VIA ROMA	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
15	15	VIA ROMA	7,25	5,00	36,25	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
16	16	VIA ROMA	6,50	5,00	32,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
17	17	VIA ROMA	6,50	5,00	32,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
18	18	VIA ROMA	7,50	5,00	37,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
19	19	VIA ROMA	6,50	5,00	32,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
20	20	VIA ROMA	7,50	5,00	37,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
21	1B	VIA ROMA					NON ASSEGNABILE
22	2B	VIA ROMA	6,00	5,00	30,00	CASALINGHI - ARROTINO	CASALINGHI
23	3B	VIA ROMA	3,50	5,00	17,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
24	4B	VIA ROMA	6,70	4,50	30,15	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO

25	1	PIAZZA MATTEOTTI	9,00	5,00	45,00	TENDE TESSUTI PER LA CASA	ARTICOLI PER LA CASA
26	2	PIAZZA MATTEOTTI	6,50	5,00	32,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
27	3	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
28	4	PIAZZA MATTEOTTI	6,50	5,00	32,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
29	5	PIAZZA MATTEOTTI	6,50	5,00	32,50	TENDE TESSUTI PER LA CASA	ARTICOLI PER LA CASA
30	6	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
31	7	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
32	8	PIAZZA MATTEOTTI	7,00	5,00	35,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
33	9	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
34	10	PIAZZA MATTEOTTI	7,00	5,00	35,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
35	11	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
36	12	PIAZZA MATTEOTTI	7,50	5,00	37,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
37	13	PIAZZA MATTEOTTI	10,00	4,00	40,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
38	14	PIAZZA MATTEOTTI	8,50	4,00	34,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
39	15	PIAZZA MATTEOTTI	10,00	4,00	40,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
40	16	PIAZZA MATTEOTTI	8,50	4,00	34,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
41	17	PIAZZA MATTEOTTI	9,00	4,00	36,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
42	18	PIAZZA MATTEOTTI	9,00	4,00	36,00	CALZE INTIMO	ABBIGLIAMENTO
43	19	PIAZZA MATTEOTTI	9,00	4,00	36,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
44	20	PIAZZA MATTEOTTI	8,00	4,00	32,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
45	21	PIAZZA MATTEOTTI	7,50	4,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
46	22	PIAZZA MATTEOTTI	9,00	4,00	36,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
47	23	PIAZZA MATTEOTTI	8,00	4,00	32,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
48	24	PIAZZA MATTEOTTI	8,50	4,00	34,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
49	25	PIAZZA MATTEOTTI	7,50	4,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
50	26	PIAZZA MATTEOTTI	7,00	4,00	28,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
51	27	PIAZZA MATTEOTTI	6,50	4,00	26,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
52	28	PIAZZA MATTEOTTI	6,50	4,00	26,00	LIBERO	ABBIGLIAMENTO
53	29	PIAZZA MATTEOTTI	7,00	4,00	28,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
54	30	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	4,00	24	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
55	31	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	4,00	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
56	32	PIAZZA MATTEOTTI	7,50	5,00	37,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
57	33	PIAZZA MATTEOTTI	5,00	5,00	25,00	SPUNTISTI	SPUNTISTI
57bis	33	PIAZZA MATTEOTTI	5,00	5,00	25,00	SPUNTISTI	SPUNTISTI
58	34	PIAZZA MATTEOTTI	4,00	5,00	20,00	SPUNTISTI	SPUNTISTI
59	35	PIAZZA MATTEOTTI	10,00	6,00	60,00	CASALINGHI - ART. PULIZIA	CASALINGHI
60	36	PIAZZA MATTEOTTI	6,50	5,00	32,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
61	37	PIAZZA MATTEOTTI	5,25	5,00	26,25	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
62	38	PIAZZA MATTEOTTI	5,25	5,00	26,25	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
63	39	PIAZZA MATTEOTTI					NON ASSEGNABILE
64	40	PIAZZA MATTEOTTI	7,00	5,00	35,00	TENDE TESSUTI PER LA CASA	ARTICOLI PER LA CASA
65	41	PIAZZA MATTEOTTI	5,25	5,00	26,25	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
66	42	PIAZZA MATTEOTTI	7,50	5,00	37,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
67	43	PIAZZA MATTEOTTI	8,00	4,00	32,00	DETERSIVI E ART. PULIZIA	CASALINGHI
68	44	PIAZZA MATTEOTTI	6,50	4,00	26,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
69	45	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	4,00	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
70	46	PIAZZA MATTEOTTI	8,00	5,00	40,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
71	47	PIAZZA MATTEOTTI	10,00	5,00	50,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
72	1	VIA ROMA	4,50	2,80	12,60	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO

73	2	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
74	3	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
75	4	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
76	5	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
77	6	PIAZZA RISORGIMENTO	5,50	4,00	22,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
78	7	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
79	8	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
80	9	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
81	10	SPOSTATO IN VIA MARCONI	5,80	3,80	22,04	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
82	11	SPOSTATO IN VIA MARCONI	7,90	3,80	30,02	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
83	12	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
84	13	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
85	14	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
86	1						
87	2	VIA CONCILIAZIONE	10,00	8,00	80,00	FIORI E PIANTE	FIORI E PIANTE
88	3	VIA CONCILIAZIONE	15,00	5,00	75,00	VARIE	VARIE
89	4	VIA CONCILIAZIONE	10,00	6,00	60,00	FIORI E PIANTE	FIORI E PIANTE
90	1	VIA ROMA	8,00	2,00	16,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
91							

COLLOCAZIONE :
DESTINAZIONE MERCEOLOGICA GENERALE Non specializzato alimentare

numerazione	LUOGO	FRONTE ML	PROF.ML	SUPERFICIE MQ	GENERI TRATTATI	SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA PREVISTA
1	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,00	4,00	24,00	FORMAGGI	SALUMI E FORMAGGI
2	PIAZZA IV NOVEMBRE	5,50	4,00	22,00		SALUMI E FORMAGGI
3	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,00	4,00	24,00	FORMAGGI	SALUMI E FORMAGGI
4						NON ASSEGNABILE
5	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,50	4,00	26,00	FORMAGGI	SALUMI E FORMAGGI
6						NON ASSEGNABILE
7	PIAZZA IV NOVEMBRE	8,50	4,00	34,00	PESCE	PESCE
8	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,75	4,00	27,00	FORMAGGI	SALUMI E FORMAGGI
9						NON ASSEGNABILE
10	PIAZZA IV NOVEMBRE	8,00	4,00	32,00	BISCOTTI ALIMENTARI	ALIMENTARI VARI
11	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,00	4,00	24,00	BISCOTTI/ALIMENTARI	ALIMENTARI VARI
12	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
13	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
14	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00		ORTOFRUTTA
15	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00		ORTOFRUTTA
16	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
17	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
18	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00		ORTOFRUTTA
19	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00		PESCE
20	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
21	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
22	PIAZZA IV NOVEMBRE	5,00	4,00	20,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
23	PIAZZA IV NOVEMBRE	5,00	4,00	20,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
24	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	OLIVE	ALIMENTARI VARI
25	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
26	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
27	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
28	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
29	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00		ORTOFRUTTA
30	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
31	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
32	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
33	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
34	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,00	4,00	24	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
35	PIAZZA IV NOVEMBRE	7,00	4,50	31,50	PESCE	PESCE
36	PIAZZA IV NOVEMBRE	7,00	4,50	31,50	PESCE	PESCE
37	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,50	4,00	26,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
38	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,00	5,00	30,00		SALUMI E FORMAGGI
39	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,50	5,00	32,50		ALIMENTARI VARI
40	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,00	4,00	24,00		SALUMI E FORMAGGI
41	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00		ORTOFRUTTA
42	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA

43	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
44	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
45	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
46	PIAZZA IV NOVEMBRE	3,00	4,00	12,00	FORMAGGI	SALUMI E FORMAGGI
47						NON ASSEGNABILE
48						NON ASSEGNABILE
49	PIAZZA IV NOVEMBRE	9,00	5,00	45,00	PRODOTTI PER ANIMALI	ALIMENTARI VARI
50	PIAZZA IV NOVEMBRE	7	4,00	28,00	ROSTICCERIA	ALIMENTARI VARI
51	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,50	4,00	26,00	ROSTICCERIA	ALIMENTARI VARI
52	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,50	4,00	26,00	ROSTICCERIA	ALIMENTARI VARI
53	PIAZZA IV NOVEMBRE	7	4,00	28,00	ROSTICCERIA	ALIMENTARI VARI
54	PIAZZA IV NOVEMBRE	7,00	4,00	28,00	soppresso	
55	V.LE PREDABISSI	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA

Pianta Organica Mercato della Domenica

DESTINAZIONE MERCEOLOGICA GENERALE Non specializzato non alimentare

Nuova numerazione	Vecchia numerazione	LUOGO	FRONTE ML	PROF.ML	SUPERFICIE MQ	GENERI TRATTATI	SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA PREVISTA
1	84	VIA MATTEOTTI	6,00	4,00	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
2	85	VIA MATTEOTTI	8,3	4,0	33,22	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
3	78	VIA MATTEOTTI	5,0	4,0	20,00	COSMETICI	COSMETICI
4	75	VIA MATTEOTTI	6,0	4,0	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
5	73	VIA MATTEOTTI	4,25	4,0	17,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
6	74	VIA MATTEOTTI	3,0	4,0	12,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
7	79	VIA MATTEOTTI	9,0	4,0	36,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
8	76	VIA MATTEOTTI	6,0	4,0	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
9	83	VIA MATTEOTTI	6,0	4,0	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
10	81	VIA MATTEOTTI	7,9	3,8	26,60	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
11	82	VIA MATTEOTTI	8,0	3,8	30,40	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
12	80	VIA MATTEOTTI	6,0	4,0,0	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
1	1	VIA ROMA	4,0	5,0	20,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
2	2	VIA ROMA	4,00	5,00	20,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
3	3	VIA ROMA	5,25	5,00	26,25	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
4	4	VIA ROMA	5,25	5,00	26,25	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
5	5	VIA ROMA	5,50	5,00	27,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
6	6	VIA ROMA	5,25	5,00	26,25	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
7	7	VIA ROMA	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
8	8	VIA ROMA	10,00	4,75	47,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
9	9	VIA ROMA	9,00	5,00	45,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
10	10	VIA ROMA	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
11	11	VIA ROMA	5,50	5,00	27,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
12	12	VIA ROMA	5,50	5,00	27,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
13	13	VIA ROMA	6,50	5,00	32,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
14	14	VIA ROMA	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
15	15	VIA ROMA	7,25	5,00	36,25	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
16	16	VIA ROMA	6,50	5,00	32,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
17	17	VIA ROMA	6,50	5,00	32,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
18	18	VIA ROMA	7,50	5,00	37,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
19	19	VIA ROMA	6,50	5,00	32,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
20	20	VIA ROMA	7,50	5,00	37,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
21	1 B	VIA ROMA	6,00	5,00	30,00	CUSCINI TOVAGLIE	ARTICOLI PER LA CASA
22	2 B	VIA ROMA	6,00	5,00	30,00	CASALINGHI ARROTINO	CASALINGHI
23	3 B	VIA ROMA	3,50	5,00	17,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
24	4 B	VIA ROMA	4,50	6,70	30,15	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
25	1	PIAZZA MATTEOTTI	9,00	5,00	45,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
26	2	PIAZZA MATTEOTTI	6,50	5,00	32,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
27	3	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
28	4	PIAZZA MATTEOTTI	6,50	5,00	32,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
29	5	PIAZZA MATTEOTTI	6,50	5,00	32,50	tende tessuti per la casa	ARTICOLI PER LA CASA

30	6	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
31	7	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
32	8	PIAZZA MATTEOTTI	7,00	5,00	35,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
33	9	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
34	10	PIAZZA MATTEOTTI	7,00	5,00	35,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
35	11	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
36	12	PIAZZA MATTEOTTI	7,50	5,00	37,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
37	13	PIAZZA MATTEOTTI	10,00	4,00	40,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
38	14	PIAZZA MATTEOTTI	8,50	4,00	34,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
39	15	PIAZZA MATTEOTTI	10,00	4,00	40,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
40	16	PIAZZA MATTEOTTI	8,50	4,00	34,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
41	17	PIAZZA MATTEOTTI	9,00	4,00	36,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
42	18	PIAZZA MATTEOTTI	9,00	4,00	36,00	INTIMO	ABBIGLIAMENTO
43	19	PIAZZA MATTEOTTI	9,00	4,00	36,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
44	20	PIAZZA MATTEOTTI	8,00	4,00	32,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
45	21	PIAZZA MATTEOTTI	7,50	4,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
46	22	PIAZZA MATTEOTTI	9,00	4,00	36,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
47	23	PIAZZA MATTEOTTI	8,00	4,00	32,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
48	24	PIAZZA MATTEOTTI	8,50	4,00	34,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
49	25	PIAZZA MATTEOTTI	7,50	4,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
50	26	PIAZZA MATTEOTTI	8,00	4,00	32,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
51	27	PIAZZA MATTEOTTI	10,00	6,00	60,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
52	28	PIAZZA MATTEOTTI	10,00	7,20	72,00	CALZATURE	ABBIGLIAMENTO
53	29	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	4,00	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
54	30	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	4,00	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
55	31	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	4,00	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
56	32	PIAZZA MATTEOTTI	7,50	5,00	37,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
57	33	PIAZZA MATTEOTTI	5,00	5,00	25,00	SPUNTISTI	SPUNTISTI
57 bis	nuova	PIAZZA MATTEOTTI	5,00	5,00	25,00	SPUNTISTI	SPUNTISTI
58	34	PIAZZA MATTEOTTI	4,00	5,00	20,00	SPUNTISTI	SPUNTISTI
59	35	PIAZZA MATTEOTTI	10,00	6,00	60,00	CASALINGHI ART. PULIZIA	CASALINGHI
60	36	PIAZZA MATTEOTTI	6,50	5,00	32,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
61	37	PIAZZA MATTEOTTI	5,25	5,00	26,25	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
62	38	PIAZZA MATTEOTTI	5,25	5,00	26,25	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
63	39	PIAZZA MATTEOTTI	5,00	5,00	25,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
64	40	PIAZZA MATTEOTTI	7,00	5,00	35,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
65	41	PIAZZA MATTEOTTI	5,25	5,00	26,25	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
66	42	PIAZZA MATTEOTTI	7,50	5,00	37,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
67	43	PIAZZA MATTEOTTI	8,00	4,00	32,00	DETERSIVI ART PULIZIA	CASALINGHI
68	44	PIAZZA MATTEOTTI	6,50	4,00	26,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
69	45	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	4,00	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
70	46	PIAZZA MATTEOTTI	8,00	5,00	40,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
71	47	PIAZZA MATTEOTTI	10,00	5,00	50,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
72	1	VIA ROMA	4,50	2,80	12,60	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
73	2	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
74	3	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
75	4	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
76	5	SPOSTATO IN VIA MARCONI					

77	6	PIAZZA RISORGIMENTO	5,50	4,00	22,00	CALZE	ABBIGLIAMENTO
78	7	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
79	8	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
80	9	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
81	10	SPOSTATO IN VIA MARCONI	5,80	3,80	22,04	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
82	11	SPOSTATO IN VIA MARCONI	7,90	3,80	30,02	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
83	12	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
84	13	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
85	14	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
86	1	VIA CONCILIAZIONE	6,00	4,00	24,00	GIOCATTOLI/ACC ABBIGLIAMENTO	VARIE
87	2	VIA CONCILIAZIONE	10,0	80,0	80,00	FIORI E PIANTE	FIORI E PIANTE
88	3	VIA CONCILIAZIONE	15,0	5,00	75,00	FERRAMENTA	CASALINGHI
89	4	VIA CONCILIAZIONE	10,0	6,00	60,00	FIORI E PIANTE	FIORI E PIANTE
90	1	VIA ROMA	8,00	2,00	16,00	VARIE	VARIE
91		VIA CONCILIAZIONE	6,00	3,00	18,00	VARIE	

DESTINAZIONE MERCEOLOGICA GENERALE Non specializzato alimentare

POST.	LUOGO	FRONTE	PROF.	AREA	NOTE	TIPOLOGIA MERCEOLOGICA
1	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,00	4,00	24,00	FORMAGGI	SALUMI E FORMAGGI
2	PIAZZA IV NOVEMBRE	5,50	4,00	22,00	FORMAGGI	SALUMI E FORMAGGI
3	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,00	4,00	24,00	FORMAGGI	SALUMI E FORMAGGI
4	PIAZZA IV NOVEMBRE	5,00	4,00	20,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
5	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,50	4,00	26,00	FORMAGGI	SALUMI E FORMAGGI
6	PIAZZA IV NOVEMBRE	5,00	4,00	20,00	SPUNTISTA FORMAGGI	SALUMI E FORMAGGI
7	PIAZZA IV NOVEMBRE	8,50	4,00	34,00	ROSTICCERIA/OLIVE	ALIMENTARI VARI
8	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,75	4,00	27,00	FORMAGGI	SALUMI E FORMAGGI
9	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,50	4,00	26,00	SPUNTISTA FORMAGGI	SALUMI E FORMAGGI
10	PIAZZA IV NOVEMBRE	8,00	4,00	32,00	BISCOTTI /ALIMENTARI	ALIMENTARI VARI
11	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,00	4,00	24,00	BISCOTTI /ALIMENTARI	ALIMENTARI VARI
12	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
13	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
14	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
15	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
16	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
17	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
18	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	PASTA FRESCA	ORTOFRUTTA
19	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	PESCE	PESCE
20	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
21	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
22	PIAZZA IV NOVEMBRE	5,00	4,00	20,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
23	PIAZZA IV NOVEMBRE	5,00	4,00	20,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
24	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	OLIVE	ALIMENTARI VARI
25	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
26	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
27	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
28	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
29	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
30	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
31	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
32	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
33	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	PANE	ALIMENTARI VARI
34		6,00	4,00	24,00	ROSTICCERIA/PESCE	ALIMENTARI VARI
35	PIAZZA IV NOVEMBRE	7,00	4,50	31,50	PESCE	PESCE

36	PIAZZA IV NOVEMBRE	7,00	4,50	31,50	PESCE	PESCE
37	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,50	4,00	26,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
38	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,00	5,00	30,00	FORMAGGI	SALUMI E FORMAGGI
39	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,50	5,00	32,50	OLIVE	ALIMENTARI VARI
40	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,00	4,00	24,00	UOVA SALUMI	SALUMI E FORMAGGI
41	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
42	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
43	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
44	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
45	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
46	PIAZZA IV NOVEMBRE	3,00	4,00	12,00	FORMAGGI	SALUMI E FORMAGGI
47	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	2,00	8,00		PRODUTTORE AGRICOLO
48	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	2,00	8,00	MIELE PRODUTTORE	PRODUTTORE AGRICOLO
49	PIAZZA IV NOVEMBRE	9,00	5,00	45,00	PRODOTTI PER ANIMALI	
50	PIAZZA IV NOVEMBRE	7,00	4,00	28,00	ROSTICCERIA	ALIMENTARI VARI
51	PIAZZA IV NOVEMBRE	5,75	4,00	23,00	ROSTICCERIA	ALIMENTARI VARI
52	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,50	4,00	26,00	ROSTICCERIA	ALIMENTARI VARI
53	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,50	4,00	26,00	ROSTICCERIA	ALIMENTARI VARI
54	PIAZZA IV NOVEMBRE	7,00	4,00	28,00	SOPPRESSO	ALIMENTARI VARI
1	VIA MEDICI				SOPPRESSO	
2	VIA MEDICI				SOPPRESSO	

N.B. I banchi da 50 a 54 possono essere utilizzati da mezzi attrezzati per l'uso di impianti a GPL per la cottura, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza antincendio.

Nuova numerazione	Vecchia numerazione	LUOGO	FRONTE ML	PROF.ML	SUPERFICIE MQ	GENERI TRATTATI	SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA PREVISTA
1	84	VIA MATTEOTTI	6,00	4,00	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
2	85	VIA MATTEOTTI	8,3	4,0	33,22	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
3	78	VIA MATTEOTTI	5,0	4,0	20,00	COSMETICI	COSMETICI
4	75	VIA MATTEOTTI	6,0	4,0	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
5	73	VIA MATTEOTTI	4,25	4,0	17,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
6	74	VIA MATTEOTTI	3,0	4,0	12,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
7	79	VIA MATTEOTTI	9,0	4,0	36,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
8	76	VIA MATTEOTTI	6,0	4,0	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
9	83	VIA MATTEOTTI	6,0	4,0	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
10	81	VIA MATTEOTTI	7,9	3,8	26,60	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
11	82	VIA MATTEOTTI	8,0	3,8	30,40	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
12	80	VIA MATTEOTTI	6,0	4,0	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
1	1	VIA ROMA	9,25	5,20	48,10	TENDE TESSUTI PER LA CASA	ARTICOLI PER LA CASA
2	2	VIA ROMA	4,00	5,00	20,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
3	3	VIA ROMA	5,25	5,00	26,25	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
4	4	VIA ROMA	5,25	5,00	26,25	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
5	5	VIA ROMA	5,50	5,00	27,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
6	6	VIA ROMA	5,25	5,00	26,25	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
7	7	VIA ROMA	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
8	8	VIA ROMA	10,00	4,75	47,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
9	9	VIA ROMA	9,00	5,00	45,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
10	10	VIA ROMA	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
11	11	VIA ROMA	5,50	5,00	27,50	CALZE INTIMO	ABBIGLIAMENTO
12	12	VIA ROMA	5,50	5,00	27,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
13	13	VIA ROMA	6,50	5,00	32,50	DETERSIVI E ART. PULIZIA	CASALINGHI
14	14	VIA ROMA	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
15	15	VIA ROMA	7,25	5,00	36,25	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
16	16	VIA ROMA	6,50	5,00	32,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
17	17	VIA ROMA	6,50	5,00	32,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
18	18	VIA ROMA	7,50	5,00	37,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
19	19	VIA ROMA	6,50	5,00	32,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
20	20	VIA ROMA	7,50	5,00	37,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
21	1B	VIA ROMA					NON ASSEGNABILE
22	2B	VIA ROMA	6,00	5,00	30,00	CASALINGHI - ARROTINO	CASALINGHI
23	3B	VIA ROMA	3,50	5,00	17,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
24	4B	VIA ROMA	6,70	4,50	30,15	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
25	1	PIAZZA MATTEOTTI	9,00	5,00	45,00	TENDE TESSUTI PER LA CASA	ARTICOLI PER LA CASA
26	2	PIAZZA MATTEOTTI	6,50	5,00	32,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
27	3	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
28	4	PIAZZA MATTEOTTI	6,50	5,00	32,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
29	5	PIAZZA MATTEOTTI	6,50	5,00	32,50	TENDE TESSUTI PER LA CASA	ARTICOLI PER LA CASA
30	6	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
31	7	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
32	8	PIAZZA MATTEOTTI	7,00	5,00	35,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO

33	9	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
34	10	PIAZZA MATTEOTTI	7,00	5,00	35,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
35	11	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
36	12	PIAZZA MATTEOTTI	7,50	5,00	37,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
37	13	PIAZZA MATTEOTTI	10,00	4,00	40,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
38	14	PIAZZA MATTEOTTI	8,50	4,00	34,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
39	15	PIAZZA MATTEOTTI	10,00	4,00	40,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
40	16	PIAZZA MATTEOTTI	8,50	4,00	34,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
41	17	PIAZZA MATTEOTTI	9,00	4,00	36,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
42	18	PIAZZA MATTEOTTI	9,00	4,00	36,00	CALZE INTIMO	ABBIGLIAMENTO
43	19	PIAZZA MATTEOTTI	9,00	4,00	36,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
44	20	PIAZZA MATTEOTTI	8,00	4,00	32,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
45	21	PIAZZA MATTEOTTI	7,50	4,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
46	22	PIAZZA MATTEOTTI	9,00	4,00	36,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
47	23	PIAZZA MATTEOTTI	8,00	4,00	32,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
48	24	PIAZZA MATTEOTTI	8,50	4,00	34,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
49	25	PIAZZA MATTEOTTI	7,50	4,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
50	26	PIAZZA MATTEOTTI	7,00	4,00	28,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
51	27	PIAZZA MATTEOTTI	6,50	4,00	26,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
52	28	PIAZZA MATTEOTTI	6,50	4,00	26,00	LIBERO	ABBIGLIAMENTO
53	29	PIAZZA MATTEOTTI	7,00	4,00	28,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
54	30	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	4,00	24	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
55	31	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	4,00	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
56	32	PIAZZA MATTEOTTI	7,50	5,00	37,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
57	33	PIAZZA MATTEOTTI	5,00	5,00	25,00	SPUNTISTI	SPUNTISTI
57bis	33	PIAZZA MATTEOTTI	5,00	5,00	25,00	SPUNTISTI	SPUNTISTI
58	34	PIAZZA MATTEOTTI	4,00	5,00	20,00	SPUNTISTI	SPUNTISTI
59	35	PIAZZA MATTEOTTI	10,00	6,00	60,00	CASALINGHI - ART. PULIZIA	CASALINGHI
60	36	PIAZZA MATTEOTTI	6,50	5,00	32,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
61	37	PIAZZA MATTEOTTI	5,25	5,00	26,25	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
62	38	PIAZZA MATTEOTTI	5,25	5,00	26,25	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
63	39	PIAZZA MATTEOTTI					NON ASSEGNABILE
64	40	PIAZZA MATTEOTTI	7,00	5,00	35,00	TENDE TESSUTI PER LA CASA	ARTICOLI PER LA CASA
65	41	PIAZZA MATTEOTTI	5,25	5,00	26,25	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
66	42	PIAZZA MATTEOTTI	7,50	5,00	37,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
67	43	PIAZZA MATTEOTTI	8,00	4,00	32,00	DETERSIVI E ART. PULIZIA	CASALINGHI
68	44	PIAZZA MATTEOTTI	6,50	4,00	26,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
69	45	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	4,00	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
70	46	PIAZZA MATTEOTTI	8,00	5,00	40,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
71	47	PIAZZA MATTEOTTI	10,00	5,00	50,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
72	1	VIA ROMA	4,50	2,80	12,60	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
73	2	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
74	3	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
75	4	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
76	5	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
77	6	PIAZZA RISORGIMENTO	5,50	4,00	22,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
78	7	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
79	8	SPOSTATO IN VIA MARCONI					

80	9	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
81	10	SPOSTATO IN VIA MARCONI	5,80	3,80	22,04	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
82	11	SPOSTATO IN VIA MARCONI	7,90	3,80	30,02	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
83	12	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
84	13	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
85	14	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
86	1						
87	2	VIA CONCILIAZIONE	10,00	8,00	80,00	FIORI E PIANTE	FIORI E PIANTE
88	3	VIA CONCILIAZIONE	15,00	5,00	75,00	VARIE	VARIE
89	4	VIA CONCILIAZIONE	10,00	6,00	60,00	FIORI E PIANTE	FIORI E PIANTE
90	1	VIA ROMA	8,00	2,00	16,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
91							

COLLOCAZIONE :
DESTINAZIONE MERCEOLOGICA GENERALE Non specializzato alimentare

numerazione	LUOGO	FRONTE ML	PROF.ML	SUPERFICIE MQ	GENERI TRATTATI	SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA PREVISTA
1	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,00	4,00	24,00	FORMAGGI	SALUMI E FORMAGGI
2	PIAZZA IV NOVEMBRE	5,50	4,00	22,00		SALUMI E FORMAGGI
3	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,00	4,00	24,00	FORMAGGI	SALUMI E FORMAGGI
4						NON ASSEGNABILE
5	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,50	4,00	26,00	FORMAGGI	SALUMI E FORMAGGI
6						NON ASSEGNABILE
7	PIAZZA IV NOVEMBRE	8,50	4,00	34,00	PESCE	PESCE
8	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,75	4,00	27,00	FORMAGGI	SALUMI E FORMAGGI
9						NON ASSEGNABILE
10	PIAZZA IV NOVEMBRE	8,00	4,00	32,00	BISCOTTI ALIMENTARI	ALIMENTARI VARI
11	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,00	4,00	24,00	BISCOTTI/ALIMENTARI	ALIMENTARI VARI
12	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
13	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
14	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00		ORTOFRUTTA
15	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00		ORTOFRUTTA
16	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
17	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
18	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00		ORTOFRUTTA
19	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00		PESCE
20	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
21	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
22	PIAZZA IV NOVEMBRE	5,00	4,00	20,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
23	PIAZZA IV NOVEMBRE	5,00	4,00	20,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
24	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	OLIVE	ALIMENTARI VARI
25	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
26	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
27	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
28	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
29	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00		ORTOFRUTTA
30	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
31	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
32	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
33	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
34	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,00	4,00	24	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
35	PIAZZA IV NOVEMBRE	7,00	4,50	31,50	PESCE	PESCE
36	PIAZZA IV NOVEMBRE	7,00	4,50	31,50	PESCE	PESCE
37	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,50	4,00	26,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
38	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,00	5,00	30,00		SALUMI E FORMAGGI
39	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,50	5,00	32,50		ALIMENTARI VARI
40	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,00	4,00	24,00		SALUMI E FORMAGGI
41	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00		ORTOFRUTTA
42	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA

43	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
44	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
45	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
46	PIAZZA IV NOVEMBRE	3,00	4,00	12,00	FORMAGGI	SALUMI E FORMAGGI
47						NON ASSEGNABILE
48						NON ASSEGNABILE
49	PIAZZA IV NOVEMBRE	9,00	5,00	45,00	PRODOTTI PER ANIMALI	ALIMENTARI VARI
50	PIAZZA IV NOVEMBRE	7	4,00	28,00	ROSTICCERIA	ALIMENTARI VARI
51	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,50	4,00	26,00	ROSTICCERIA	ALIMENTARI VARI
52	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,50	4,00	26,00	ROSTICCERIA	ALIMENTARI VARI
53	PIAZZA IV NOVEMBRE	7	4,00	28,00	ROSTICCERIA	ALIMENTARI VARI
54	PIAZZA IV NOVEMBRE	7,00	4,00	28,00	soppresso	
55	V.LE PREDABISSI	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA

Pianta Organica Mercato della Domenica

DESTINAZIONE MERCEOLOGICA GENERALE Non specializzato non alimentare

Nuova numerazione	Vecchia numerazione	LUOGO	FRONTE ML	PROF.ML	SUPERFICIE MQ	GENERI TRATTATI	SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA PREVISTA
1	84	VIA MATTEOTTI	6,00	4,00	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
2	85	VIA MATTEOTTI	8,3	4,0	33,22	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
3	78	VIA MATTEOTTI	5,0	4,0	20,00	COSMETICI	COSMETICI
4	75	VIA MATTEOTTI	6,0	4,0	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
5	73	VIA MATTEOTTI	4,25	4,0	17,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
6	74	VIA MATTEOTTI	3,0	4,0	12,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
7	79	VIA MATTEOTTI	9,0	4,0	36,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
8	76	VIA MATTEOTTI	6,0	4,0	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
9	83	VIA MATTEOTTI	6,0	4,0	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
10	81	VIA MATTEOTTI	7,9	3,8	26,60	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
11	82	VIA MATTEOTTI	8,0	3,8	30,40	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
12	80	VIA MATTEOTTI	6,0	4,0,0	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
1	1	VIA ROMA	4,0	5,0	20,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
2	2	VIA ROMA	4,00	5,00	20,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
3	3	VIA ROMA	5,25	5,00	26,25	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
4	4	VIA ROMA	5,25	5,00	26,25	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
5	5	VIA ROMA	5,50	5,00	27,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
6	6	VIA ROMA	5,25	5,00	26,25	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
7	7	VIA ROMA	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
8	8	VIA ROMA	10,00	4,75	47,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
9	9	VIA ROMA	9,00	5,00	45,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
10	10	VIA ROMA	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
11	11	VIA ROMA	5,50	5,00	27,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
12	12	VIA ROMA	5,50	5,00	27,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
13	13	VIA ROMA	6,50	5,00	32,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
14	14	VIA ROMA	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
15	15	VIA ROMA	7,25	5,00	36,25	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
16	16	VIA ROMA	6,50	5,00	32,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
17	17	VIA ROMA	6,50	5,00	32,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
18	18	VIA ROMA	7,50	5,00	37,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
19	19	VIA ROMA	6,50	5,00	32,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
20	20	VIA ROMA	7,50	5,00	37,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
21	1 B	VIA ROMA	6,00	5,00	30,00	CUSCINI TOVAGLIE	ARTICOLI PER LA CASA
22	2 B	VIA ROMA	6,00	5,00	30,00	CASALINGHI ARROTINO	CASALINGHI
23	3 B	VIA ROMA	3,50	5,00	17,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
24	4 B	VIA ROMA	4,50	6,70	30,15	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
25	1	PIAZZA MATTEOTTI	9,00	5,00	45,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
26	2	PIAZZA MATTEOTTI	6,50	5,00	32,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
27	3	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
28	4	PIAZZA MATTEOTTI	6,50	5,00	32,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
29	5	PIAZZA MATTEOTTI	6,50	5,00	32,50	tende tessuti per la casa	ARTICOLI PER LA CASA

30	6	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
31	7	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
32	8	PIAZZA MATTEOTTI	7,00	5,00	35,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
33	9	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
34	10	PIAZZA MATTEOTTI	7,00	5,00	35,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
35	11	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	5,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
36	12	PIAZZA MATTEOTTI	7,50	5,00	37,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
37	13	PIAZZA MATTEOTTI	10,00	4,00	40,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
38	14	PIAZZA MATTEOTTI	8,50	4,00	34,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
39	15	PIAZZA MATTEOTTI	10,00	4,00	40,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
40	16	PIAZZA MATTEOTTI	8,50	4,00	34,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
41	17	PIAZZA MATTEOTTI	9,00	4,00	36,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
42	18	PIAZZA MATTEOTTI	9,00	4,00	36,00	INTIMO	ABBIGLIAMENTO
43	19	PIAZZA MATTEOTTI	9,00	4,00	36,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
44	20	PIAZZA MATTEOTTI	8,00	4,00	32,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
45	21	PIAZZA MATTEOTTI	7,50	4,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
46	22	PIAZZA MATTEOTTI	9,00	4,00	36,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
47	23	PIAZZA MATTEOTTI	8,00	4,00	32,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
48	24	PIAZZA MATTEOTTI	8,50	4,00	34,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
49	25	PIAZZA MATTEOTTI	7,50	4,00	30,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
50	26	PIAZZA MATTEOTTI	8,00	4,00	32,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
51	27	PIAZZA MATTEOTTI	10,00	6,00	60,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
52	28	PIAZZA MATTEOTTI	10,00	7,20	72,00	CALZATURE	ABBIGLIAMENTO
53	29	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	4,00	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
54	30	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	4,00	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
55	31	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	4,00	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
56	32	PIAZZA MATTEOTTI	7,50	5,00	37,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
57	33	PIAZZA MATTEOTTI	5,00	5,00	25,00	SPUNTISTI	SPUNTISTI
57 bis	nuova	PIAZZA MATTEOTTI	5,00	5,00	25,00	SPUNTISTI	SPUNTISTI
58	34	PIAZZA MATTEOTTI	4,00	5,00	20,00	SPUNTISTI	SPUNTISTI
59	35	PIAZZA MATTEOTTI	10,00	6,00	60,00	CASALINGHI ART. PULIZIA	CASALINGHI
60	36	PIAZZA MATTEOTTI	6,50	5,00	32,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
61	37	PIAZZA MATTEOTTI	5,25	5,00	26,25	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
62	38	PIAZZA MATTEOTTI	5,25	5,00	26,25	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
63	39	PIAZZA MATTEOTTI	5,00	5,00	25,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
64	40	PIAZZA MATTEOTTI	7,00	5,00	35,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
65	41	PIAZZA MATTEOTTI	5,25	5,00	26,25	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
66	42	PIAZZA MATTEOTTI	7,50	5,00	37,50	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
67	43	PIAZZA MATTEOTTI	8,00	4,00	32,00	DETERSIVI ART PULIZIA	CASALINGHI
68	44	PIAZZA MATTEOTTI	6,50	4,00	26,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
69	45	PIAZZA MATTEOTTI	6,00	4,00	24,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
70	46	PIAZZA MATTEOTTI	8,00	5,00	40,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
71	47	PIAZZA MATTEOTTI	10,00	5,00	50,00	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
72	1	VIA ROMA	4,50	2,80	12,60	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
73	2	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
74	3	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
75	4	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
76	5	SPOSTATO IN VIA MARCONI					

77	6	PIAZZA RISORGIMENTO	5,50	4,00	22,00	CALZE	ABBIGLIAMENTO
78	7	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
79	8	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
80	9	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
81	10	SPOSTATO IN VIA MARCONI	5,80	3,80	22,04	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
82	11	SPOSTATO IN VIA MARCONI	7,90	3,80	30,02	ABBIGLIAMENTO	ABBIGLIAMENTO
83	12	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
84	13	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
85	14	SPOSTATO IN VIA MARCONI					
86	1	VIA CONCILIAZIONE	6,00	4,00	24,00	GIOCATTOLI/ACC ABBIGLIAMENTO	VARIE
87	2	VIA CONCILIAZIONE	10,0	80,0	80	FIORI E PIANTE	FIORI E PIANTE
88	3	VIA CONCILIAZIONE	15,0	5,00	75	FERRAMENTA	CASALINGHI
89	4	VIA CONCILIAZIONE	10,0	6,00	60,00	FIORI E PIANTE	FIORI E PIANTE
90	1	VIA ROMA	8,00	2,00	16,00	VARIE	VARIE
91		VIA CONCILIAZIONE	6,00	3,00	18,00	VARIE	

DESTINAZIONE MERCEOLOGICA GENERALE Non specializzato alimentare

POST.	LUOGO	FRONTE	PROF.	AREA	NOTE	TIPOLOGIA MERCEOLOGICA
1	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,00	4,00	24,00	FORMAGGI	SALUMI E FORMAGGI
2	PIAZZA IV NOVEMBRE	5,50	4,00	22,00	FORMAGGI	SALUMI E FORMAGGI
3	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,00	4,00	24,00	FORMAGGI	SALUMI E FORMAGGI
4	PIAZZA IV NOVEMBRE	5,00	4,00	20,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
5	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,50	4,00	26,00	FORMAGGI	SALUMI E FORMAGGI
6	PIAZZA IV NOVEMBRE	5,00	4,00	20,00	SPUNTISTA FORMAGGI	SALUMI E FORMAGGI
7	PIAZZA IV NOVEMBRE	8,50	4,00	34,00	ROSTICCERIA/OLIVE	ALIMENTARI VARI
8	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,75	4,00	27,00	FORMAGGI	SALUMI E FORMAGGI
9	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,50	4,00	26,00	SPUNTISTA FORMAGGI	SALUMI E FORMAGGI
10	PIAZZA IV NOVEMBRE	8,00	4,00	32,00	BISCOTTI /ALIMENTARI	ALIMENTARI VARI
11	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,00	4,00	24,00	BISCOTTI /ALIMENTARI	ALIMENTARI VARI
12	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
13	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
14	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
15	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
16	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
17	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
18	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	PASTA FRESCA	ORTOFRUTTA
19	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	PESCE	PESCE
20	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
21	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
22	PIAZZA IV NOVEMBRE	5,00	4,00	20,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
23	PIAZZA IV NOVEMBRE	5,00	4,00	20,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
24	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	OLIVE	ALIMENTARI VARI
25	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
26	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
27	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
28	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
29	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
30	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
31	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
32	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
33	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	PANE	ALIMENTARI VARI
34		6,00	4,00	24,00	ROSTICCERIA/PESCE	ALIMENTARI VARI
35	PIAZZA IV NOVEMBRE	7,00	4,50	31,50	PESCE	PESCE

36	PIAZZA IV NOVEMBRE	7,00	4,50	31,50	PESCE	PESCE
37	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,50	4,00	26,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
38	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,00	5,00	30,00	FORMAGGI	SALUMI E FORMAGGI
39	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,50	5,00	32,50	OLIVE	ALIMENTARI VARI
40	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,00	4,00	24,00	UOVA SALUMI	SALUMI E FORMAGGI
41	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
42	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
43	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
44	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
45	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	4,00	16,00	FRUTTA E VERDURA	ORTOFRUTTA
46	PIAZZA IV NOVEMBRE	3,00	4,00	12,00	FORMAGGI	SALUMI E FORMAGGI
47	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	2,00	8,00		PRODUTTORE AGRICOLO
48	PIAZZA IV NOVEMBRE	4,00	2,00	8,00	MIELE PRODUTTORE	PRODUTTORE AGRICOLO
49	PIAZZA IV NOVEMBRE	9,00	5,00	45,00	PRODOTTI PER ANIMALI	
50	PIAZZA IV NOVEMBRE	7,00	4,00	28,00	ROSTICCERIA	ALIMENTARI VARI
51	PIAZZA IV NOVEMBRE	5,75	4,00	23,00	ROSTICCERIA	ALIMENTARI VARI
52	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,50	4,00	26,00	ROSTICCERIA	ALIMENTARI VARI
53	PIAZZA IV NOVEMBRE	6,50	4,00	26,00	ROSTICCERIA	ALIMENTARI VARI
54	PIAZZA IV NOVEMBRE	7,00	4,00	28,00	SOPPRESSO	ALIMENTARI VARI
1	VIA MEDICI				SOPPRESSO	
2	VIA MEDICI				SOPPRESSO	

N.B. I banchi da 50 a 54 possono essere utilizzati da mezzi attrezzati per l'uso di impianti a GPL per la cottura, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza antincendio.







COMUNE DI
MELEGNANO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
REGIONE LOMBARDIA

Regolamento Commercio su Aree Pubbliche 2025

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE- LEGGE REGIONALE LOMBARDIA 21/3/2.000 N° 15 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Raccolta Fac Simili Modulistica

SINDACO

SEGRETARIO COMUNALE

PROGETTISTI RESPONSABILI

prassicoop **p**
t *territorio*





COMUNE DI
MELEGNANO
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
REGIONE LOMBARDIA

Regolamento Commercio su Aree Pubbliche 2025

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE- LEGGE REGIONALE LOMBARDIA 21/3/2.000 N° 15 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

PLANIMETRIE

SINDACO

SEGRETARIO COMUNALE

PROGETTISTI RESPONSABILI

prassicoop **p**
t *territorio*



